

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

525^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Assegnazione	3	
Richieste di parere	3	
INCHIESTE PARLAMENTARI		
Apposizione di nuove firme	3	
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
«Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva» (2009)		
Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con		
modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»:		
DI LEMBO (DC), relatore	Pag. 4 e passim	
* PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	7 e passim	
* DE TOFFOL (PCI)	12 e passim	
* SCLAVI (PSDI)	13 e passim	
* SCARDACCIONE (DC)	19 e passim	
DIANA (DC)	21	
CIMINO (PSI)	21, 36	
COMASTRI (PCI)	27	
D'AMELIO (DC)	34	
GUALTIERI (PRI)	36	

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Campus, Di Nicola, Fanti, Foschi, Loprieno, Malagodi, Melandri, Santalco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, a Parigi, per attività della Commissione cultura del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» (2051) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio plurienna-

le per il triennio 1987-1989» (2059) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, richieste di parere

PRESIDENTE. Sul disegno di legge: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» (795) — già assegnato in sede referente alla 1ª Commissione permanente, previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee — è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità).

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. Il senatore Perna ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta di inchiesta parlamentare: PECCHIOI ed altri. — «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul traffico illecito delle armi» (*Doc. XXII, n. 5*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva» (2009)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2009. Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, *relatore*. Credo che debba aggiungere poche cose alla relazione, in quanto con essa mi sono sforzato di dare tutte le risposte alle domande avanzate in Commissione e che sono state riproposte in quest'Aula.

La relazione presenta qualche refuso dovuto alla fretta con cui si è costretti a lavorare e può non essere molto precisa in alcuni punti perchè *ad horas* ci si chiede di redigere relazioni e si sottopongono gli uffici a un lavoro poco coordinato.

Per quanto riguarda la struttura dell'ente, ripeto, sia pure per brevi cenni, quanto già detto in Commissione. Molto più corretto sarebbe stato, ove avessimo potuto farlo, concedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di esercitare il controllo servendosi della polizia tributaria, dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine. In tal modo avremmo creato un ufficio all'interno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tuttavia il regolamento comunitario non ce lo consente; esso richiede allo Stato di creare un'agenzia dotata di autonomia amministrativa, che possa scegliere i propri dipendenti i quali devono avere propri compiti e svolgere determinate funzioni finalizzate al controllo teso ad evitare frodi in materia di aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Quindi vi è stata una scelta già operata dalla Comunità europea.

Voglio soltanto ripetere, rapidamente, che lo Stato italiano ha agito, anche in seguito alle prese di posizione, alle decisioni della Corte costituzionale e non solo perchè la Corte costituzionale garantisce la legittimità costituzionale delle leggi (non voglio qui af-

frontare il discorso se può o non può creare diritto), ma anche perchè stabilisce quando una legge è illegittima; dichiara nel caso che una legge italiana non è legittima se contrasta con le norme, con i regolamenti della Comunità europea. Per cui una legge in contrasto con le norme della Comunità europea, se già esistente, resta caducata; se è una nuova legge, è come se non esistesse, *tamquam non esset*.

Ecco perchè era necessario procedere — almeno per quanto imponeva il regolamento comunitario — nella linea indicata dal regolamento comunitario stesso. È vero che il regolamento CEE n. 2262, così come è stato ripetuto ieri, specifica che lo Stato membro costituisce in conformità del proprio ordinamento giuridico un'agenzia specifica, ma questo che vuol dire? Nel nostro ordinamento giuridico o abbiamo ministeri e quindi strutture ministeriali, o abbiamo enti parastatali o aziende. Queste forme di agenzia con questa autonomia amministrativa non sembrano avere precedenti nell'ordinamento italiano.

D'altra parte la norma comunitaria va letta anche tenendo conto della ragione per la quale è stata emanata, e una delle ragioni la si rileva dal regolamento stesso dove si legge testualmente che l'esperienza ha dimostrato che la struttura amministrativa degli Stati membri produttori non è sufficientemente adeguata per eseguire i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e che è quindi indispensabile che detti Stati membri dispongano di servizi dotati di autonomia amministrativa per assolvere tali compiti. L'autonomia amministrativa certamente non può essere quella riconosciuta agli enti territoriali perchè questa veramente sarebbe una norma anticostituzionale.

Se ne doveva uscire, in che modo? Creando un'azienda statale? Invece si è ritenuto, molto più opportunamente, non adesso ma come è stato ricordato con la legge finanziaria approvata nel dicembre del 1985, di costituire un'agenzia che abbia la struttura di società per azioni con personalità di diritto pubblico. Questa scelta è in linea con l'ordinamento statale e rende l'attività di controllo molto più snella. Era venuta da più parti

l'obiezione, anche dal comitato pareri della Commissione giustizia, che sostanzialmente si trattava di un ente con funzioni pubbliche che aveva un capitale costituito da azioni sottoscritte anche da privati. Con il decreto al nostro esame anche questa obiezione è stata superata perchè partecipano alla costituzione della Age-Control soltanto enti pubblici. La norma transitoria dell'articolo 3 prevede infatti la cessione del pacchetto di minoranza da parte delle tre confederazioni — che poi d'altra parte aderiscono — ad istituti pubblici. Caduta anche questa obiezione, io non vedo quale altra potrebbe essere fatta.

D'altra parte dagli emendamenti che sono stati presentati, che io ho letto e che hanno già formato oggetto di discussione in Commissione, non mi sembra che risulti ben chiaro che tipo di struttura dovrebbe avere questa agenzia di diritto pubblico sottoposta alla sorveglianza del Ministero dell'agricoltura e foreste. Mi sembra senz'altro un *quid novi* che credo non possa rientrare, così semplicemente, a meno di non voler apportare alcuni aggiustamenti, nell'ordinamento giuridico attuale.

Potremmo creare un ente parastatale, ma a questo punto ci sono delle considerazioni da fare. Innanzitutto, la Corte dei conti europea ha fatto dei rilievi per quanto riguarda il controllo svolto dagli organi amministrativi competenti a farlo fino ad oggi: quindi, bisognava uscire (ed è quanto sostiene la Corte dei conti europea) dagli schemi delle tradizionali strutture burocratiche del nostro paese perchè, così come ho detto prima, il regolamento comunitario rileva espressamente che le strutture amministrative non sono idonee ad esercitare un opportuno controllo che possa impedire le frodi comunitarie.

Il regolamento comunitario disciplina analiticamente la funzione, la gestione e la contabilità di questa agenzia con una penetrante ingerenza della Commissione CEE, che non lascia molto spazio nemmeno alla contabilità generale dello Stato, alla quale gli enti parastatali sono vincolati; individua una normativa più elastica e polivalente, come può essere quella, almeno per quanto riguarda la struttura, dettata dal codice civile per le

società per azioni. Il richiamo ad una normativa privatistica, inoltre, consente anche il reperimento di personale idoneo — seppur attraverso una opportuna selezione — con un contratto di lavoro che non viene stabilito arbitrariamente dal Governo o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma che si richiama al contratto che vige per il settore industriale.

Credo che opportunamente attingendo agli emendamenti, che sono stati presentati sia dal Gruppo comunista sia da altri Gruppi, possa essere inserita in questa norma la incompatibilità, con qualsiasi altro lavoro o professione, dell'attività svolta alle dipendenze dell'Age-Control s.p.a.: questo mi sembra veramente opportuno per impedire che si possa dar luogo alla possibilità di un doppio lavoro, che molto spesso dovrebbe essere verificato anche nella propria compatibilità, soprattutto se si tratta di liberi professionisti o addirittura di operatori del settore.

Per quanto riguarda l'altra parte degli emendamenti, che sono stati presentati dal Governo e dal Partito comunista, cioè quelli relativi alle sanzioni per frodi comunitarie in materia di olio d'oliva, ritengo che con essi si imbocchi una strada giusta: occorre necessariamente prevedere anche delle sanzioni che riducano quella stortura che si è determinata con l'articolo 9 del decreto del 1976 — se non vado errato — che penalizza pesantemente soltanto le frodi comunitarie in materia di olio d'oliva, senza tener conto — a mio giudizio impropriamente — del dolo necessario perchè un'azione venga considerata criminosa, in quanto si rifà soltanto a errori o a trasformazioni o a modifiche oppure ad alterazioni cartolari su documenti che vengono presentati.

D'altra parte, dobbiamo anche tener conto che la norma penale, come giustamente è stato sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha una funzione di sussidiarietà nei confronti di tutte le altre norme e si giustifica solo in mancanza di tecniche di controllo sociale provvisto di un analogo grado di efficacia. Ciò significa che da deterrente non deve funzionare solo la norma penale e che questa deve essere l'estrema

ratio, che scatta cioè quando sia esaurita qualsiasi possibilità di tutela attraverso strumenti sanzionatori che non incidano su un bene di rango elevato, quale la libertà personale.

È a questo proposito che, ritengo, occorre prevedere reati specifici e che non si possa rinviare tutto al reato di truffa. «Il reato di truffa infatti» — si dice testualmente nell'articolo 640 del codice penale — «colpisce chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». Ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel nostro caso non si configura il caso di truffa, perchè il rapporto tra CEE e beneficiario degli aiuti comunitari è un rapporto esclusivamente cartolare. Del resto, che ci sia una differenza tra frode e truffa la dottrina lo ha sempre rilevato, tant'è che nel progetto di codice penale del 1887 — da cui è partito il concetto del reato di truffa — è scritto espressamente «parve più adatta del vocabolo "frode", a designare quella speciale categoria di malefizi in cui l'usurpazione degli averi si commette con l'inganno e con i fraudolenti raggiri e parve opportuna perchè il significato specifico della parola "truffa" è più universalmente penetrato nel linguaggio comune, come designativo di una categoria speciale di delitti commessi mediante l'astuzia o il raggio, quindi l'attività di raggio della vittima, mentre il vocabolo "frode" è preferibilmente usato» — ed ecco la differenza — «per indicare il genere dei malefizi che hanno per loro fondamento la menzogna o l'inganno».

A questo punto, vorrei aggiungere che a maggior ragione non si giustifica nel primo emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 1, presentato dal Governo, che poi richiama l'articolo 1 del disegno di legge n. 1606, una pena così alta per il reato comunitario, cioè la pena da uno a cinque anni che è quella prevista per la truffa aggravata. Non si giustifica innanzitutto perchè in quell'articolo sono previste delle consistenti sanzioni amministrative, com'è giusto, e le sanzioni amministrative hanno una forza deterrente che tutti quanti noi conosciamo: basti pensare a quel che è suc-

cesso con le multe comminate agli autisti dei TIR. Quelle multe pesanti hanno determinato una protesta molto più virulenta di qualsiasi protesta che si sarebbe potuta avere se si fossero criminalizzati quei comportamenti.

D'altra parte, si è detto che bisogna privilegiare la sanzione amministrativa fino a quando essa costituisce un idoneo strumento sanzionatorio, come nel caso che ci riguarda. Inoltre, ammesso che nel caso di specie si configurasse il reato di truffa — anche se abbiamo detto che non è possibile — non ci troveremmo nemmeno di fronte ad una truffa aggravata. Esistono alcuni precedenti che non si attagliano probabilmente al caso di specie, ma che certamente possono essere presi ad esempio per stabilire che l'entità della pena, che è comminata con quell'articolo, certamente non è idonea al reato commesso che, ammesso che si possa considerarlo reato di truffa, dovrebbe essere considerato come reato di truffa semplice.

Ad esempio, si è ritenuto in giurisprudenza che nel caso di truffa ad un ente straniero, la truffa non possa ritenersi aggravata ai sensi del n. 1 dell'articolo 640 del codice penale. Si trattava di simulazione di inabilità al lavoro per continuare a godere del trattamento mutualistico disposto da un ente straniero, in virtù degli accordi comunitari e pagato dall'INAM, assumendo l'INAM la semplice veste di mandataria, e non di soggetto danneggiato, perchè tale era l'ente straniero, così come per il reato di frode comunitaria il soggetto danneggiato è la CEE. Gravando l'indebita erogazione sul patrimonio di un ente non nazionale, si è ritenuto che fosse da escludersi l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici. D'altra parte, l'aggravante di cui al n. 1 consiste nella circostanza che all'ordinaria lesione giuridica propria del delitto di truffa si aggiunge quella della lesione di interessi della pubblica amministrazione: la CEE e i suoi organi non rientrano nella previsione normativa in quanto non fanno parte della pubblica amministrazione. Pertanto, anche se non è possibile far rientrare la frode comunitaria nella truffa e quindi è necessario configurare un diverso specifico reato, visto che il rapporto è soltanto cartolare, non si

vede perchè la frode comunitaria non debba essere punita con le sanzioni proprie della truffa semplice, considerato che per la truffa ai danni dello Stato è stata precisata in dottrina ed in giurisprudenza, ai fini dell'ipotesi di truffa aggravata, la necessità che quest'ultima venga commessa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

Fatte queste considerazioni, anche per riequilibrare il rapporto tra sanzione amministrativa e sanzione penale ritengo che il limite minimo fissato in cinque milioni possa essere elevato, considerata l'entità dei contributi e considerato il parallelo che dobbiamo fare tra sanzione amministrativa e sanzione penale. Pertanto, quando discuteremo dell'articolo in questione presenterò un subemendamento all'emendamento del Governo per elevare il limite della sanzione da cinque a venti milioni. L'emendamento del Governo tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al n. 1, reca: «... Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire cinque milioni, si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti». Ribadendo il concetto espresso prima, della funzione che deve avere la sanzione amministrativa nei confronti di quella penale e del riequilibrio che esse debbono raggiungere, ritengo che il limite dei cinque milioni possa essere elevato a venti milioni. Per questo motivo — ripeto — mi permetterò di presentare un subemendamento allorchè discuteremo su tale norma.

Per le considerazioni fatte, anche se probabilmente in maniera poco ordinata, credo che il testo proposto dal Governo, con gli emendamenti che sono stati approvati a maggioranza in Commissione e con quelli che il Governo stesso ci ripropone, possa essere approvato. Il testo del Governo può essere approvato con quegli aggiustamenti di cui abbiamo parlato prima, come ad esempio quelli relativi all'incompatibilità o alla denuncia non fatta direttamente dall'ispettore alla magistratura ma dal presidente dell'Age-Control s.p.a., in quanto l'ispettore riferisce direttamente al presidente di questa

società. Gli emendamenti del Governo, ripresi dal disegno di legge n. 1606, escluso l'articolo che riguardava le commissioni sul quale nessuno era d'accordo, sono meglio articolati, non solo per la parte sanzionatoria vera e propria, ma anche per la parte procedurale. Per questo motivo dichiaro già da adesso di esprimermi favorevolmente su questi emendamenti e mi permetto di pregare l'Assemblea perchè approvi questo decreto-legge in quanto penso che contenga una scelta giusta e adeguata, un'ottima scelta, la migliore possibile per il nostro ordinamento, per rendere meno possibili le frodi comunitarie. Ne va non solo della nostra credibilità all'interno della CEE, ma soprattutto si avvantaggiano i nostri produttori, i quali — così come è stato ricordato anche ieri — hanno visto, per gli anni passati, bloccati gli aiuti comunitari per una valutazione negativa che era stata fatta proprio sui sistemi di controllo, valutazione negativa che secondo la CEE e secondo la Corte dei conti europea aveva dato luogo ad alcune frodi non represses.

Perciò, per la credibilità del nostro paese e nell'interesse dei produttori di olio d'oliva, credo che il disegno di legge debba essere approvato, come ho già detto, con le correzioni che sono state proposte e che verranno apportate, mi auguro, durante l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

* **PANDOLFI**, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, esordirò partendo esattamente dalle ultime considerazioni svolte dal relatore, senatore Di Lembo, che ringrazio vivamente per il contributo importante che ha dato all'elaborazione del testo, al suo miglioramento e, qui in Aula, alla sua puntuale illustrazione.

Osservava il senatore Di Lembo che lo scopo del decreto-legge della cui conversione si discute è esattamente quello di presidiare i produttori nazionali di olio d'oliva garantendo ad essi, come vuole l'organizzazione comune di mercato del settore, le provvidenze che la CEE ha stabilito. Difesa, natural-

mente, significa adeguare le normative che oggi presidiano i controlli, adeguare il sistema sanzionatorio, cioè rispondere nell'ordinamento nazionale alle prescrizioni che la CEE ha dettato con i due noti regolamenti, che sono stati più volte evocati nelle discussioni svoltesi anche in Commissione, e soprattutto con il fondamentale regolamento del Consiglio n. 2262 del 1984, cioè quello che ha imposto agli Stati membri, Italia e Grecia, l'organizzazione di una speciale agenzia con compiti più incisivi e penetranti di controllo sull'amministrazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Credo che la strada più sicura per indicare le ragioni che sono alla base della decisione comunitaria del 1984 sia quella di richiamare i «considerando» del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2262 del 1984.

Leggo i tre «considerando» fondamentali. Il primo recita: «considerando che l'esperienza ha dimostrato che, sebbene esistano sul piano normativo numerosi controlli specifici, sorgono dei problemi per l'esecuzione puntuale ed efficace di tali controlli, che tale situazione potrebbe dar luogo a spese ingiustificate a carico dei fondi comunitari».

Il secondo «considerando» è il seguente: «considerando che nell'attuale situazione è opportuno disporre misure speciali intese a garantire un'applicazione corretta ed uniforme del regime di aiuto alla produzione».

Il terzo «considerando» recita: «considerando che l'esperienza ha dimostrato che la struttura amministrativa degli Stati membri produttori non è sufficientemente adeguata per eseguire i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria, che è quindi indispensabile che detti Stati membri dispongano di servizi dotati di autonomia amministrativa per assolvere tali compiti, che, tenuto conto dell'obbligo imposto agli Stati membri di istituire entro breve tempo una struttura particolare e di affidare a quest'ultima delle funzioni che travalichino l'ambito dei controlli previsti dal regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, occorre disporre la partecipazione finanziaria della Comunità per un certo periodo».

Onorevoli senatori, queste sono le ragioni che hanno indotto la Comunità economica

europea a disporre per l'Italia e per la Grecia l'istituzione di questo speciale organismo denominato, con linguaggio comunitario, agenzia. Al regolamento del Consiglio è seguito un regolamento della Commissione che, con una precisione che forse ha pochi precedenti nella stessa legislazione comunitaria, detta norme particolari in materia di funzionamento dell'agenzia. Vorrei ricordare, a questo punto, che la sentenza n. 70 dell'8 giugno 1984 della Corte costituzionale ha stabilito, o chiarito, o confermato in maniera esplicita che i regolamenti comunitari hanno immediata forza di legge nel nostro paese.

Al nostro paese toccava quindi procedere alla esecuzione delle norme contenute nel regolamento comunitario del Consiglio e in quello della Commissione, con una scelta che trova la sua traduzione legislativa nella legge finanziaria 1985: all'articolo 18, approvato nel dicembre del 1984, viene scelta la forma giuridica dell'agenzia ed esattamente, come dice il testo dell'articolo 18, terz'ultimo comma, della legge finanziaria 1985, si prevede che l'agenzia sia costituita nella forma di società per azioni con personalità di diritto pubblico. Da questa fondamentale decisione legislativa, sulla quale ricordo che non esistono particolari obiezioni da parte di questa o dell'altra Camera, il Governo ha proceduto agli atti conseguenti. Sono tuttavia sorte delle difficoltà e perplessità in sede parlamentare circa un articolo inserito nel disegno di legge n. 1606 che prevedeva una estensione dei compiti dell'agenzia a settori diversi da quelli dell'olio d'oliva, che prevedeva poi in particolare poteri più penetranti per gli agenti dell'agenzia medesima. Sono sorte altresì perplessità circa la composizione dell'assetto societario, cioè circa i soci di minoranza della s.p.a. che ho citato che, come è noto, ha preso il nome di Age-Control. Ecco la ragione, onorevoli senatori, del decreto-legge che è attualmente all'esame di quest'Assemblea. Ricordo soltanto che l'urgenza e la straordinaria necessità del provvedimento derivano, come ha ricordato ieri molto bene il senatore Diana che ha portato molti altri elementi di fatto, dalla ormai iniziata campagna olivicola del 1° novembre scorso.

Il provvedimento ha in sostanza tre nuclei

dispositivi. Il primo stabilisce in maniera precisa che l'Age-Control si limita strettamente alla attività nel campo previsto dal regolamento comunitario, in altre parole soltanto il settore dell'olio d'oliva. C'è un secondo elemento dispositivo di particolare significato: viene stabilito che soltanto soggetti pubblici entrano come soci nell'Age-Control s.p.a. A me pare che, con grande senso di responsabilità, le tre confederazioni a vocazione generale che sono attualmente soci di minoranza dell'agenzia, abbiano dichiarato di essere disposte a cedere le proprie azioni a soggetti pubblici che il Governo sia in condizione di individuare; in questo caso, si tratta non già di una indicazione da parte del Governo, bensì di una previsione contenuta nel decreto-legge, in base alla quale sono stati identificati l'AIMA e l'Inea.

Vorrei ricordare al senatore De Toffol, che ringrazio per le osservazioni avanzate nel suo intervento di ieri, che l'AIMA è un organo di controllo; anzi, i controlli ordinari in materia di applicazione delle regole sull'organizzazione comune del mercato e dei relativi meccanismi di aiuto spettano proprio all'AIMA. Pertanto, è proprio in considerazione della debolezza delle strutture amministrative esistenti — e quindi anche di quelle dell'AIMA — che i «considerando» che ho citato stanno ad indicare l'intenzione, tradottasi poi in volontà legislativa, della Comunità, di pervenire ad un'organizzazione speciale. Non credo dunque che inserirvi l'AIMA sia improprio; posso comunque assicurare — ed è questa una dichiarazione che ha il valore di un impegno per il Governo — che in ogni caso l'AIMA non sarà rappresentata nell'agenzia da membri del consiglio di amministrazione la cui provenienza sia diversa dalla sfera pubblica (si pensi, ad esempio, al suo direttore generale), per cui non avremmo alcuna obiezione da questo punto di vista. Ringrazio, comunque, il senatore De Toffol anche per la diligenza mostrata nel cogliere un aspetto particolare che avrebbe potuto generare in seguito alcune difficoltà.

Il terzo elemento dispositivo è rappresentato da una definizione più precisa dei poteri attribuiti agli agenti della Age-Control. Si tratta, in particolare, dei poteri propri dei

pubblici ufficiali, con i diritti ed i doveri connessi a tale funzione. Al riguardo, nel decreto-legge sono richiamate — e, a mio avviso, opportunamente — anche le disposizioni fondamentali concernenti i poteri dei pubblici ufficiali.

Da ultimo, signor Presidente e onorevoli senatori, vorrei aggiungere che l'occasione dell'esame del decreto-legge è troppo importante per non evocare, per una naturale connessione di materia, la questione delle sanzioni da applicarsi in presenza di infrazioni o di frodi che venissero eventualmente rilevate o nell'esercizio dell'attività propria della Age-Control, oppure attraverso i normali canali di investigazione e di controllo. Esiste, in questo campo, una legge specifica che si applica soltanto al settore dell'olio d'oliva e che rappresenta anch'essa, a mio avviso, un'anomalia nel nostro sistema sanzionatorio. Mi riferisco, in particolare, alle disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10. A tale proposito, vorrei ricordare soltanto le previsioni contenute in un comma di quell'articolo, la cui lettura mi sembra sufficientemente illuminante, e che così recita: «Chiunque, per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo, ottiene le integrazioni» — si tratta, naturalmente, dell'olio d'oliva — «previste dal presente decreto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 24.000 a lire 120.000». Poichè è attualmente all'esame del Senato il disegno di legge n. 1606, di iniziativa del Governo, concernente appunto le sanzioni, e su tale provvedimento con grande precisione ed autorevolezza si è espressa la Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento che ha suggerito di riprendere queste norme con gli opportuni adattamenti, mi sembra sia un'occasione favorevole e da non perdere quella della possibilità di introdurre la sostanza di tali disposizioni nel disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Sono molto grato al senatore Di Lembo per aver compiuto nella sua replica un grande sforzo di equilibrio legislativo, proponendo alcuni miglioramenti al testo presentato

dal Governo. Del resto, non è un mistero per nessuno che quando il Governo presenta un provvedimento, esso è sempre il frutto di un concerto intergovernativo. Ed era a un certo punto prevalsa, a livello di concerto intergovernativo, una certa tradizione legislativa caratterizzata da qualche asprezza sanzionatoria. Questa è la ragione per cui la pena edittale prevista per le frodi comunitarie, salva la parte relativa alle sanzioni amministrative per le infrazioni di minore entità, era da uno a cinque anni. Mi pare che il senatore Di Lembo abbia trovato gli argomenti giusti per dire che forse basta il riferimento alla truffa semplice: in questo caso la pena è da sei mesi a tre anni. Mi pare anche opportuna l'osservazione, fatta in forma di suggerimento all'Assemblea, per quanto riguarda il limite finanziario (della frode o dell'importo indebitamente percepito) al di sotto del quale si rientra nella sfera delle sole sanzioni amministrative.

Tutto ciò fa onore alla funzione parlamentare che è quella di arbitrare, anche con superiore equilibrio e saggezza, su questioni che non vanno viste soltanto alla luce di alcune tecnicità legislative, ma anche alla luce delle circostanze complessive che accompagnano questi fenomeni.

Il Governo si dichiara disponibile ad esaminare tutto quanto è contenuto nel testo dei diversi emendamenti. Ha soltanto un limite invalicabile: non può fare venir meno gli elementi essenziali di questa agenzia; anche perchè a questo punto, ove desse un

parere in qualche maniera liberatorio su emendamenti più radicalmente innovativi, il Governo si assumerebbe la responsabilità di fronte alla Commissione delle Comunità europee di tutte le conseguenze che — voglio assicurare il Senato — non tarderebbero purtroppo ad arrivare.

Ecco perchè il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge, pronto a sua volta ad assecondare lo sforzo parlamentare per ogni ulteriore miglioramento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Age Control S.p.a.) è riservata a soggetti pubblici.

2. Nell'assolvimento dei compiti assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della Commissione in data 4 gennaio 1985 e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, di quest'ultimo regolamento, gli agenti dell'Age Control esercitano i poteri connessi alla loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

3. L'Agenzia è regolata dalle norme sulle società per azioni; il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti è disciplinato dalle norme di diritto privato e si applica il trattamento economico previsto dal contratto nazionale per il settore industriale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Entro il 31 dicembre 1986 il consiglio di amministrazione dell'Age-Control S.p.A. provvede allo scioglimento della società stessa.

2. È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sotto la diretta vigilanza del Ministro, l'agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuti comunitari all'olio di oliva, denominata Age-Control.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'agenzia, composto da sette esperti di cui quattro di nomina ministeriale e tre nominati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Age-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore del pubblico impiego. Al personale in servizio presso l'Age-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o di esercitare attività professionali commerciali o industriali.

5. Nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 27 della Commissione in data 4 gennaio 1985 gli agenti dell'Age-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

6. Il personale dipendente dalla disciolta Age-Control S.p.A. assunto entro il 30 novembre 1986 entra nei ruoli della nuova Age-Control.

7. L'assunzione di nuovo personale dirigente dell'Age-Control è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. L'assunzione di nuovo personale non dirigente è effettuata mediante pubblico concorso per esami.

8. L'agenzia svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della Commissione in data 4 gennaio 1985».

1.2 DE TOFFOL, COMASTRI, MARGHERITI, CARMENO, CASCIA, GUARASCIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione — Age-Control S.p.A. — svolge i compiti ed assolve le funzioni di controllo ad essa assegnate dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della Commissione in data 4 gennaio 1985.

2. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Comunità economica europea alla stregua dell'articolo 155 del Trattato istitutivo della CEE. La sua organizzazione, la gestione comprese la predisposizione del bilancio e del programma di attività, nonché le azioni di formazione del personale sono disciplinate, per le campagne 1985/86, 1986/87, 1987/88 e 1988/89, dai predetti regolamenti CEE. Per quanto non disciplinato da tali regolamenti trovano applicazione le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnate dai predetti regolamenti CEE, ed in particolare nell'esercizio dei controlli e nell'esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato Regolamento 27 del 1985, l'Age-Control può:

a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;

b) richiedere e verificare tutte le informazioni ed ogni elemento di prova onde procedere agli accertamenti ritenuti necessari ai fini del controllo previsto per i produttori, le organizzazioni di produttori e loro unioni, nonché i frantoi riconosciuti.

In particolare l'Age-Control S.p.A. può controllare i registri e gli altri documenti contabili dei produttori e dei frantoi riconosciuti, prendere copia o estratto dei registri o dei documenti contabili dei medesimi, chiedere *in loco* spiegazioni orali, accedere a tutti i locali aziendali degli stessi. I dati, le notizie e le informazioni acquisite dall'Age-Control nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Commissione CEE. Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 20 del regolamento CEE n. 17 del Consiglio in data 6 febbraio 1962.

4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'Age-Control S.p.A. è riservata a soggetti pubblici.

5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Age-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Age-Control. Al personale in servizio presso l'Age-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali. Gli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'Age-Control.

6. L'assunzione del personale dirigente dell'Age-Control è effettuata mediante pubblico concorso per esami. La partecipazione a corsi di formazione professionale, organizzati dall'Age-Control, costituisce titolo preferenziale».

1.3

SCLAVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva (Age-Control S.p.A.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della Commissione in data 4 gennaio 1985.

2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Commissione delle Comunità economiche europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.

3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del regolamento n. 27 del 1985, gli agenti dell'Age-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'Age-Control è riservata a soggetti pubblici.

5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è disciplinato dalle norme di diritto privato e si applica il trattamento economico previsto dal contratto nazionale per il settore industriale».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* DE TOFFOL. Già ieri sera nella discussione generale ho esposto la nostra opinione in materia. Devo dire che non mi hanno convinto le considerazioni fatte dal relatore, sena-

tore Di Lembo e che, pur ritenendo utile che si vada nella direzione indicata dal regolamento comunitario, giudichiamo il tipo di società proposto dal Governo non corrispondente al nostro ordinamento giuridico.

Prendo atto con soddisfazione comunque delle affermazioni del signor Ministro in merito al ruolo che il consiglio di amministrazione dell'AIMA avrà nell'ambito del futuro assetto societario; nonostante ciò la soluzione non ci soddisfa pienamente, non ci convince e quindi riteniamo si debba approvare l'emendamento 1.2.

SCLAVI. L'emendamento 1.3, da me presentato, tende ad ampliare e a precisare alcune indicazioni già contenute nell'emendamento 1.1 proposto dalla Commissione.

Non voglio rubare tempo per illustrarlo: esso è stato distribuito ieri e gli addetti ai lavori hanno avuto la possibilità materiale di esaminarlo.

Mi rimetto al Governo e all'Aula perchè esso venga accolto.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, potrei dire che l'emendamento presentato dalla Commissione si illustra da sè. Questo emendamento è servito soltanto a migliorare il testo dell'articolo 1 del decreto-legge sulla scorta di alcune considerazioni che erano state fatte dalla 1ª Commissione affari costituzionali, che prevedeva appunto la possibilità, anzi l'opportunità di modificare il testo.

In questo senso l'emendamento si illustra da sè, anche perchè, sulla scorta di quanto detto dalla 1ª Commissione, si precisa che l'Age-Control è riservata soltanto a soggetti pubblici e se ne fissano più o meno i compiti e si stabilisce che i funzionari, gli ispettori dell'Age-Control, sono dei pubblici ufficiali.

Colgo l'occasione per esprimere il parere sugli altri emendamenti presentati all'articolo 1. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori, mi rimetto a quello che già ho detto. Esiste in questo emendamento una logica diversa che pure è apprezzabile, ma che io, anche se non sono stato convincente, non condivido in quanto si prevede un'agenzia statale che non comprendo in quale figu-

ra dell'ordinamento giuridico nazionale potrebbe essere inquadrata. Vi sono inoltre da tener presenti considerazioni di efficienza, di autonomia e di funzionalità che vengono richieste dai regolamenti comunitari.

Alcune cose, tuttavia, potrebbero essere accettate, come ho detto all'inizio, come l'incompatibilità tra funzioni, ed io ritengo che il Ministro stia preparando degli emendamenti al riguardo.

Parere non favorevole esprimo anche nei confronti dell'emendamento 1.3, presentato dal collega Sclavi. Tale emendamento mantiene l'Age-Control come agenzia a struttura privatistica di società per azioni con funzioni pubbliche. Potrebbe essere accettata invece e credo che il Governo lo farà, l'indicazione che la denuncia di reato deve essere fatta al presidente dell'Age-Control, però non credo che si possa accettare tutta questa elencazione dei poteri dell'Age-Control, perchè i poteri che ha quest'ultima sono quelli fissati dai regolamenti comunitari: potremmo aggiungere degli altri, ma non possiamo fare delle elencazioni perchè, facendole, stabiliremmo tutto quello che possono fare gli ispettori dell'Age-Control, correndo il rischio di non indicare proprio quei controlli che ci vengono espressamente richiesti da una norma comunitaria che noi non possiamo disattendere. È più facile perciò il rinvio alle norme comunitarie anche perchè questa agenzia deve svolgere quell'attività e non altra.

Per questi motivi, signor Presidente, mi esprimo favorevolmente sull'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione ed esprimo parere contrario agli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, esprimo anzitutto il parere sull'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori. Per le ragioni che ho esposto nella mia replica, il Governo non può accogliere modificazioni nell'assetto dell'agenzia; in modo particolare il Governo trova un limite insuperabile nella

sua capacità di movimento parlamentare per quanto riguarda la tipologia dell'agenzia (ad esempio, assunzione di personale, concorso pubblico od altro) nell'articolo 2 del regolamento n. 2785 della Commissione, che al secondo comma recita: «ciascuna agenzia deve disporre del potere autonomo di assumere il proprio personale, di organizzare la propria attività, di effettuare le relative spese». Il potere autonomo indica anche la scelta del tipo di reclutamento: devo dire che la Commissione CEE ha approvato lo statuto dell'Age-Control, che prevede un reclutamento attraverso agenzie specializzate e forme particolari di selezione del personale.

Il Governo invece trova perfettamente ragionevole nell'emendamento presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori il divieto per i dipendenti dell'Age-Control — mi pare che a questo proposito il testo sia preciso — «di assumere altro impiego o incarico o di esercitare attività professionali, commerciali o industriali».

Questa norma risulterebbe in qualche maniera superflua se fossimo in un regime di pubblico impiego, perchè già questo divieto esiste, ma non avendo un regime di quel tipo, di carattere strettamente pubblicistico, questa norma risulta opportuna: il Governo quindi accetta questa parte dell'emendamento. Spiegherò poi, signor Presidente, come intendo presentare sotto forma di subemendamenti queste porzioni di emendamenti su cui sto esprimendo parere favorevole.

Vengo subito all'emendamento presentato dal senatore Sclavi: anche qui, oltre alla parte comune all'emendamento 1.2, che il Governo ovviamente accetta anche in questa formulazione, il Governo ritiene di poter accettare altri due punti dell'emendamento 1.3. Il primo può sembrare una modifica di carattere esclusivamente formale, ma ha una qualche rilevanza anche per quello che sto per dire: la denominazione di «ispettori» anzichè quella di «agenti» per gli agenti dell'Age-Control.

Il secondo riguarda l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'Age-Control: è una norma che non ha, per la verità, prece-

denti larghi nel nostro ordinamento. Mi pare di ricordare l'articolo 10 della legge bancaria, che ebbe una sua notorietà particolare nel 1979 in relazione ad alcune vicende che colpiscono anche l'opinione pubblica.

Il Governo comprende quale è la *ratio* di questo riferire esclusivamente al presidente dell'Age-Control: in modo che in qualche maniera le determinazioni conseguenti siano unificate e uniformate. Pertanto, il Governo penserebbe di estrarre due parti dai due emendamenti e di proporle come modifiche al testo della Commissione, che il Governo accetta. Il Governo propone quindi di prendere come testo base l'emendamento 1.1 proposto dalla Commissione e di introdurre tre modifiche.

La prima, sostituire al comma 3 la parola «agenti» con la parola «ispettori», con la preghiera di provvedere, a livello di coordinamento, ove ricorresse altrove la parola «agenti», ad analoga sostituzione.

La seconda, al comma 3 dell'emendamento 1.1 aggiungere, dopo le parole «ai relativi doveri» le seguenti tratte dal comma 5 dell'emendamento del senatore Sclavi: «Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'Age-Control». Questa dizione, ripeto, si rinviene al comma 5 dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Sclavi, e ne costituisce precisamente il periodo finale.

Credo inoltre di aver individuato la giusta collocazione, per ragioni di ordine sistematico, da dare ad essa all'interno del comma 3 dell'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

Da ultimo, si potrebbero recepire — e penso che ciò non dispiaccia al senatore De Toffol il quale vedrebbe integralmente riprodotta la locuzione che io ho citata del suo emendamento — i primi due periodi del comma 5 dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Sclavi, che così recitano: «Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Age-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto

delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Age-Control. Al personale in servizio presso l'Age-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali». Tale formulazione dovrebbe sostituire il comma 5 dell'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

Riassumendo, il Governo presenta tre modifiche all'emendamento 1.1 della Commissione — ho tenuto conto, mi sembra, anche del parere del relatore —: sostituire la parola «agenti» con la parola «ispettori»; inserire l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente di Age-Control; da ultimo, sostituire il comma 5 dell'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, con la più ampia dizione che, nel comma 5 dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Sclavi, va dalle parole «Il rapporto di lavoro» fino alle parole «commerciali o industriali».

Vorrei segnalare che non viene riprodotta la locuzione collocata tra la prima parte del comma 5 dell'emendamento 1.3, del senatore Sclavi, e l'ultima parte dello stesso comma, e cioè quella che così recita: «Gli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali». Tale parte non rientra in nessuna delle modifiche che ho proposto.

Il Governo, con l'inserimento delle modifiche testè proposte, è favorevole all'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulle modifiche all'emendamento 1.1 della Commissione, testè proposte dal rappresentante del Governo.

DI LEMBO, relatore. Concordo con le modifiche proposte dal ministro Pandolfi. Modifico, dunque, in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire la redazione del nuovo testo dell'emendamento 1.1 della Commissione, secondo le modifiche che sono state proposte ed illustrate dal rappresentante del Governo.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 11,10.*)

Prego il relatore, senatore Di Lembo, di voler riferire all'Assemblea sul nuovo testo dell'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

DI LEMBO, relatore. Signor Presidente, il nuovo testo dell'emendamento 1.1 è stato formulato, anche sulla base dei suggerimenti del Governo, nel seguente modo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva (Age-Control S.p.A.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della Commissione in data 4 gennaio 1985.

2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.

3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'Age-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'Age-Control è riservata a soggetti pubblici.

5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Age-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto

conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Age-Control. Al personale in servizio presso l'Age-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

1.1

LA COMMISSIONE

In sostanza, è stata sostituita la parola «agenti» con la parola «ispettori» al terzo comma ed è stato modificato il quinto comma. Inoltre, l'ultimo periodo del terzo comma dell'emendamento 1.3, che prevedeva l'obbligo per gli ispettori dell'Age-Control di riferire su tutte le irregolarità constatate al presidente dell'Age-Control medesima, è stato inserito in un altro articolo.

PRESIDENTE. Questo è il nuovo testo dell'emendamento presentato dalla Commissione.

Senatore De Toffol, mantiene l'emendamento 1.2 da lei presentato insieme ad altri senatori o lo ritira?

DE TOFFOL. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Senatore Sclavi, mantiene il suo emendamento 1.3 o lo ritira?

SCLAVI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. Gli agenti dell'Age Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla Commissione delle Comunità economiche europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.

2. Qualora riscontrino la violazione delle disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10, ovvero di altre norme penali, gli agenti dell'Age Control presentano rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.4 DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, MARGHERITI, GUARASCIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli ispettori dell'Age-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle Regioni e Province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agri-

colo - AIMA e, all'occorrenza, alla Commissione delle Comunità economiche europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire la parola: «agenti» con l'altra: «ispettori».

2.5 SCLAVI

Sopprimere il comma 2.

2.6 SCLAVI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'Age-Control presentano rapporto alla autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale, informandone il proprio presidente».

2.8 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

2.7 SCLAVI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dalla entrata in vigore del presente decreto, i controlli in materia di aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva sono svolti dalla Guardia di finanza di propria iniziativa, nell'ambito delle sue attribuzioni, o su richieste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Age-Control».

2.3 IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447».

2.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE TOFFOL. L'emendamento 2.4 si illustra da sè.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1 e 2.2 della Commissione, nonché l'emendamento 2.3, da me presentato, praticamente si illustrano da sè.

Con l'emendamento 2.1 si prevede che, oltre alle comunicazioni fatte al Ministro dell'agricoltura e delle foreste da parte degli agenti dell'Age-Control — e qui, in sede di coordinamento, bisognerebbe scrivere «ispettori», perchè non parliamo più di «agenti» — vi debbano essere comunicazioni anche alle province autonome interessate e alle regioni. Si tratta di una aggiunta introdotta dalla Commissione per recepire alcune richieste che sono state avanzate e pertanto credo che possa essere approvata.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, si voleva, in sostanza, che la Guardia di finanza venisse interessata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non solo dall'Age-Control stesso, considerato che, per quanto riguarda l'analogo controllo che viene esercitato dalla polizia tributaria per conto del FEOGA, ci si trova di fronte non solo a pubblici ufficiali, ma a funzionari pubblici. Questo, ripeto, è il motivo che sta alla base dell'emendamento.

SCLAVI. Signor Presidente, siccome gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7, da me presentati, sono stati in parte recepiti nell'emendamento 1.1, che abbiamo poc'anzi votato, li ritiro tutti e tre.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, l'emendamento 2.8 introduce una disposizione che è diversa da quella su cui prima il Governo, accedendo ad altri emendamenti, aveva ritenuto di manifestare il proprio consenso. Ad una più matura valutazione della procedura e degli obblighi che competono agli ispettori dell'Age-Control, sembra al Governo che si debba mantenere il principio generale che è proprio degli obblighi dei pubblici ufficiali (articolo 2 del codice di procedura penale), cioè l'obbligo di

presentare rapporto all'autorità giudiziaria quando gli ispettori riscontrino la violazione di norme penali.

È sembrato tuttavia opportuno recepire un principio che era contenuto nell'emendamento Sclavi, cioè l'informazione al proprio presidente, per evitare, in altre parole, che vi siano rapporti senza un apprezzamento unitario dell'entità del fenomeno che può essere garantito soltanto dall'informazione al proprio presidente.

Rientriamo quindi nella regola generale dell'ordinamento, senza un richiamo dunque a norme di carattere speciale, come quelle che avevo citato, assicurando tuttavia anche una migliore funzionalità all'azione dell'agenzia per il controllo degli aiuti alla produzione dell'olio d'oliva.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DI LEMBO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.4, credevo che questo emendamento soppressivo fosse collegato all'articolo 1. Caduto l'articolo 1, credo che cada anche l'emendamento 2.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, esprimo ovviamente parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, ritirato dal senatore Sclavi, credo che comunque vada sostituita la parola «agenti» con l'altra «ispettori» in tutti i casi in cui compaia appunto la parola «agenti».

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, ho già espresso la mia opinione e d'altra parte io stesso ho presentato questo emendamento e invito quindi l'Assemblea ad approvarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, dovrebbe essere approvato qualora non venisse approvato l'emendamento 2.3, in quanto si tratta di emendamenti fra loro alternativi. Avendo io presentato l'emendamento 2.3, non esprimo il parere sull'emendamento 2.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.8, presentato dal Governo, esprimo parere favorevole.

DE TOFFOL. Ritiro l'emendamento 2.4.

* **PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, ritirato dal senatore Sclavi, concordo con il giudizio del relatore per il recepimento dell'indicazione di carattere formale in sede di coordinamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, il Governo si rivolge al relatore, facendo presente che la dizione testuale di questo emendamento finirebbe in qualche modo per vanificare la stessa materia che stiamo trattando. Infatti la locuzione molto secca, dove si dice: «Dalla entrata in vigore del presente decreto, i controlli in materia di aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva sono svolti dalla Guardia di finanza di propria iniziativa, nell'ambito delle sue attribuzioni, o su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Age-Control», significa allora che l'agenzia non ha più i poteri di controllo che le sono assegnati in maniera assolutamente puntigliosa, con una serie di norme di carattere regolamentare, dal regolamento del Consiglio e poi dal regolamento della Commissione.

Mi pare invece assai più propria — e di questo ringrazio il relatore che ha contribuito alla stesura dell'emendamento 2.2 — la formulazione della Commissione.

Invito quindi il relatore a ritirare il proprio emendamento 2.3 e ad attestarsi sul 2.2, di analogo contenuto, presentato dalla Commissione, che mi sembra chiarisca in maniera precisa anche il concetto di autonomia di azione della polizia tributaria, che non si vuole minimamente contestare, ma che fa salvi ovviamente i poteri, i compiti e i doveri dell'agenzia.

Chiaramente il Governo si attesta poi sul proprio emendamento 2.8.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende accogliere la richiesta, avanzata dal Ministro, di ritirare l'emendamento 2.3?

DI LEMBO, relatore. Signor Presidente, l'intenzione del mio emendamento 2.3 non

era quella di esautorare l'Age-Control dalla possibilità di esercitare i controlli previsti dal regolamento comunitario. Mi rendo conto che probabilmente questo emendamento non è accettabile così come è scritto.

Vorrei soltanto far presente che alla Guardia di finanza dovrebbe rivolgersi il Ministro dell'agricoltura, ferme restando ovviamente quelle funzioni che sono proprie della polizia tributaria, unitamente all'Age-Control; non sarebbe quindi la sola Age-Control ad avere questa possibilità. D'altra parte, si tratta di poteri — sempre per quanto concerne l'intervento della Guardia di finanza — che spettano al Ministro dell'agricoltura, ma che non dovrebbero invece essere attribuiti all'Age-Control, i cui dipendenti hanno un rapporto di lavoro di carattere privato.

Non posso quindi fare altro, a questo punto, che rimettermi all'Assemblea. Non mi sento, del resto, di proporre una nuova sospensione della seduta per modificare l'emendamento 2.3 da me presentato. La mia intenzione era comunque quella che ho esposto poco fa. Vorrei dunque che rimanesse agli atti che appariva più corretto, ad avviso del relatore, che alla Guardia di finanza si rivolgesse la struttura pubblica, considerato che i dipendenti dell'Age-Control, pur svolgendo pubbliche funzioni, hanno un rapporto di lavoro di tipo privato. Fatte queste precisazioni, ritiro, signor Presidente, l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Le do atto di questa sua precisazione, senatore Di Lembo.

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCARDACCIONE. Signor Presidente, intendo fare mio l'emendamento 2.3 ritirato dal senatore Di Lembo. Ci accingiamo, infatti, ad adottare alcune norme vincolanti per un solo settore dei produttori agricoli: quello degli olivicoltori. È il settore maggiormente in crisi in Italia, soprattutto se si considera che è consentito l'afflusso da ogni parte e a condizioni di favore di oli di semi, agevolando addirittura la coltivazione della soia su

trecentomila ettari ed erogando anche contributi alla sua produzione. Mi sembra quindi che ci si trovi in presenza di norme penalizzanti per questi produttori.

Vorrei fare, al riguardo, un esempio concreto. Poniamo che in un comune della Puglia arrivino da Roma alcuni agenti preposti al controllo e vadano ad ispezionare aziende agricole alle quali devono ancora essere liquidati i contributi degli anni precedenti. Teniamo presente che esistono anche differenze di superficie coltivata; infatti, non vi sono solo i grandi olivicoltori, ma anche i piccoli coltivatori che sono peraltro la maggior parte. Si tratta per lo più di lavoratori a *part-time*, di lavoratori occupati in aziende che coltivano magari mezzo ettaro o mezzo «tumolo» di oliveto oppure dieci piante. Ebbene, qualora gli agenti preposti al controllo rilevino una irregolarità nelle dichiarazioni, ne consegue un'immediata denuncia alla provincia, alla regione, al Ministero dell'agricoltura e all'Age-Control. Sono forse stati denunciati, a suo tempo, coloro che producevano metanolo? No, sono stati sempre penalizzati i produttori agricoli.

Dovrebbe quindi prevedersi, a mio avviso, per gli agenti preposti al controllo, l'obbligo di presentare la denuncia sia alla propria struttura che al Ministero dell'agricoltura, mentre deve spettare al Ministero dell'agricoltura il potere di disporre un eventuale intervento della Guardia di finanza; in caso contrario, potrebbero ripetersi situazioni già verificatesi precedentemente. È successo, ad esempio, che in passato, essendo stato stabilito che per trasportare un prodotto agricolo in una cooperativa agricola o in un magazzino era necessaria la bolletta di accompagnamento, una miriade di piccole e medie aziende si è vista colpita, magari per strada, dalla Guardia di finanza anche quando venivano trasportati nelle campagne solo quattro sacchi di grano da seminare oppure qualche pianta da trapiantare nei vigneti o altrove. Ricordo che si dovette intervenire per fare in modo di risolvere il problema, dato che i contadini non potevano certo pagare delle penali paurose. Si tratta di un controllo sul piano amministrativo, su operazioni della Comunità europea, che ha già visto investiti

capitali per quanto riguarda il grano o il burro che viene conservato altrove, con tutta l'acqua che contiene. Ebbene, non penalizziamo soltanto un settore che dovremmo invece agevolare al massimo: anche per la difesa dell'ambiente l'olivo è una pianta che va conservata.

La mia proposta quindi è di stabilire che qualsiasi agente dell'agenzia di controllo possa fare rapporto alla sua organizzazione. Del resto quest'ultima costituisce una struttura tecnica del Ministero dell'agricoltura, alla quale si è voluto dare un'impronta di carattere pubblico, eliminando la minoranza privata e introducendo, dal 1° gennaio, istituzioni che hanno più che altro compiti di ricerca al fine di individuare quali sono gli inconvenienti che portano questo settore dell'agricoltura in una situazione di crisi. Si tratta quindi di demandare il compito di inoltrare la denuncia alla struttura tecnica e al Ministero.

Il Ministero poi si comporterà a seconda dell'entità dei problemi. Se si tratta infatti di venti, trenta, cento o duecento contadini, rispetto ai quali si registrano soltanto piccole differenze, il Ministero può provvedere facendo corrispondere una determinata indennità nell'anno seguente. Se invece si tratta di grandi oleifici — sono questi che bisognerebbe controllare di più — che denunciano quantitativi enormi di olio, prodotto magari con olive (non voglio fare altro riferimento) importate dalla Tunisia o da altri paesi e fatte passare come olive italiane, o di olio importato da tutti i frantoi del bacino Mediterraneo, distillato, aggiustato e venduto in bottiglia come fosse di produzione agricola per percepire lo stesso compenso riservato agli olivicoltori, è il Ministro che deve poter decidere se far intervenire la Guardia di finanza o gli organi di controllo ovvero denunciare alla magistratura i soggetti che violano la legge.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione, con l'avvertenza che, in luogo della parola «agenti», deve sempre leggersi «ispettori».

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal Governo.

È approvato.

DI LEMBO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO, relatore. Signor Presidente, il collega Scardaccione ha giustamente perorato la causa dei produttori, facendo proprio l'emendamento 2.3 da me presentato e poi ritirato; tuttavia egli non ha tenuto conto che con questo emendamento non si volevano sopprimere i poteri di controllo dell'Age-Control. Se riservassimo il controllo alla sola Guardia di finanza, infatti, svuoteremmo completamente di significato la legge e non vi sarebbe perciò bisogno di questo provvedimento.

D'altra parte la Comunità europea richiede la costituzione di un'agenzia che svolga funzioni di controllo, non di un'agenzia che si rivolga soltanto alla Guardia di finanza. La Guardia di finanza ha proprie attribuzioni, mentre l'agenzia e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono rivolgersi alla Guardia di finanza, ma possono farne anche a meno. Il problema era che alla Guardia di finanza si rivolgesse il Ministero: ecco perchè era stato proposto l'emendamento 2.3.

Mi rendo conto che esso era stato formulato in maniera inesatta e che in maniera più esatta si potrebbe dire: «I controlli in materia di aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva sono svolti, altresì,» — il che significa che l'Age-Control ha sempre poteri di controllo suoi propri — «di iniziativa o su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dell'Age-Control, dalla Guardia di finanza nell'ambito delle proprie attribuzioni». Se si potesse votare questo testo, proporrei al collega Scardaccione di ritirare quell'emendamento che creerebbe soltanto difficoltà.

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Ritiro l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Avverto che in luogo dell'emendamento 2.3 è stato presentato il seguente emendamento la cui formulazione è stata anticipata dal relatore:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I controlli in materia di aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva sono svolti, altresì, di iniziativa o su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dell'Age-Control, dalla Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie attribuzioni».

2.9

IL RELATORE

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATO

DIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, a me sembra che noi abbiamo un preciso richiamo della Comunità economica europea che ci avverte che i controlli, attualmente svolti, non sono ritenuti sufficienti e quindi impone — perchè il regolamento è legge dello Stato — la creazione di un'agenzia dotata di poteri diversi, autonomi, di maggiore snellezza. La Comunità economica europea la prevede «considerando che l'esperienza ha dimostrato che la struttura amministrativa degli Stati membri produttori non è sufficientemente adeguata ad eseguire i controlli previsti nella regolamentazione comunitaria».

Questa è la premessa dalla quale poi viene fuori l'articolato, il regolamento comunitario. A chi oggi sono affidati i controlli? Alla Guardia di finanza. Andare a riproporre la medesima procedura nel momento in cui mettiamo in essere una struttura amministrativa apposita a me sembra un controsenso.

Credo che la norma al nostro esame abbia una sua logica, nella misura in cui questi poteri di controllo li attribuiamo all'agenzia, che si avvarrà della Guardia di finanza o delle forze dell'ordine per l'espletamento di tali compiti.

CIMINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune delle motivazioni che volevo introdurre in ordine a questo emendamento sono state ampiamente recuperate dal senatore Diana.

Ho la sensazione che non riusciamo a renderci conto che l'agenzia è la struttura che deve operare i controlli. Voglio ancora aggiungere che il riferimento alla Guardia di finanza rappresenta un appesantimento inutile, in quanto è un organo, una struttura dello Stato, di cui si possono avvalere in qualsiasi momento sia il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sia la stessa agenzia. Che senso ha introdurre — come spesso accade — questo appesantimento nella norma?

Per la parte politica che rappresento resto fermo al convincimento che sia più giusto e corretto, per cogliere le finalità della Comunità europea e gli interessi reali dei produttori, mantenere ferma la richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCARDACCIONE. Sono d'accordo sull'emendamento 2.9, ma toglierei, se fosse possibile, il riferimento alla Guardia di finanza, come ha detto anche il collega Cimino: lascerei quindi il compito soltanto all'agenzia di controllo e al Ministro dell'agricoltura.

Si capisce che sarà poi il Ministro a decidere a quali organi di controllo rivolgersi: in questo modo se invece della Guardia di finanza vorrà mandare i carabinieri potrà farlo.

L'agenzia esegue tutti i controlli possibili e di questi riferisce al Ministro dell'agricoltura, il quale potrà prendere i provvedimenti che riterrà opportuni. Ma se mandiamo in casa degli olivicoltori la Guardia di finanza, per accertare se la denuncia è stata fatta in una certa maniera, questo rappresenta un fatto di una gravità enorme a carico di questi coltivatori che si trovano in una situazione di crisi tremenda.

DI LEMBO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei rispondere ai colleghi Scardaccione e Cimino ed anche al collega Diana che la norma proposta non esclude la possibilità di rivolgersi alle altre forze dell'ordine. Ma se non si accetta questo emendamento e si accetta quello del Governo cosa cambia?

L'emendamento del Governo recita: «Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria». In effetti, riconosce alla polizia tributaria un'azione che questa ha per legge e che non le poteva togliere.

L'autonomia di azione della polizia tributaria viene fatta salva e confermata, ma non allargata con l'emendamento che ho presentato: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge» — continua il testo del Governo — «si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447» che — se non vado errato — dà la possibilità al FEOGA di rivolgersi alla Guardia di finanza.

Quindi, in effetti, con il mio emendamento non si intende includere la Guardia di finanza nell'esercizio del controllo, perchè è già prevista: si vuole soltanto dire che alla Guardia di finanza si rivolgono il Ministro della agricoltura e delle foreste e l'Age-Control. Quindi insisto per la votazione dell'emendamento 2.9.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto dare, con una certa precisione, conto della questione di cui si discute.

Attualmente è in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 427 dell'8 giugno 1982, che definisce esattamente dei controlli demandati a vari Ministeri — agricoltura, finanze e così via — in materia di aiuti comunitari. È tuttora vigente, pertanto, l'articolo 4, comma 3, del suddetto decreto, di cui do lettura: «I funzionari» — quelli dei Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e così via — «nell'espletamento dell'incarico si avvalgono della cooperazione della polizia tributaria». Si tratta di un testo — ripeto — in vigore ed in ogni caso anche l'accettazione di un emendamento in questa sede riguarderebbe soltanto un piccolo segmento degli aiuti comunitari: quello dell'olio d'oliva il quale, piccolo o grande che sia, rappresenta sempre una piccola parte.

L'emendamento 2.2 della Commissione — esaminerò poi l'altro — prevede che si applichi questa disposizione, la si richiama, e aggiunge un inciso, a mio giudizio appropriato, perchè serve da chiarimento interpretativo. Si concorda sul fatto che i funzionari si avvalgano della collaborazione della polizia tributaria, ma poi si aggiunge «salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria» che è, com'è noto, norma generale dell'ordinamento in materia, perchè la Guardia di finanza può procedere comunque di sua iniziativa. L'inciso ha quindi il valore di un chiarimento rispetto ad una norma che è in vigore e che in ogni caso resterà in vigore per tutti gli aiuti comunitari in settori diversi dall'olio d'oliva, nel caso si approvasse l'altro emendamento 2.9, da ultimo presentato dal senatore Di Lembo.

E vengo appunto all'emendamento 2.9, presentato dal relatore. Tale emendamento prevede più o meno la stessa cosa, e cioè che esiste l'agenzia che ha i suoi poteri, che i controlli sono svolti anche dalla Guardia di finanza, come è già nell'ordinamento attuale.

L'unica differenza è che nel testo presentato dal senatore Di Lembo non sono tanto i funzionari che si avvalgono anche della polizia tributaria, ma devono essere il Ministro o l'Age-Control a richiedere una collaborazione. Faccio, tuttavia, presente che questo varrà in ogni caso solo per l'olio d'oliva, perchè la regola generale contenuta in quel decreto del Presidente della Repubblica, che ho citato, è che i funzionari si avvalgono della collaborazione della polizia tributaria.

A questo punto, la differenza mi pare talmente tenue — anche se il senatore Scardacione esprime su ciò un parere contrario — che forse lasciare in vita una disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica, che è in vigore per gli aiuti comunitari a tutti gli altri settori, mi sembra elemento di maggiore chiarezza legislativa.

Pertanto, il Governo, pur constatando che il nuovo emendamento presentato dal relatore è molto diverso dal precedente, che in qualche maniera trasferiva alla Guardia di finanza tutti i poteri, togliendoli di fatto all'Age-Control, e pur constatando che il testo è molto più plausibile, per ragioni di carattere sistematico preferisce attenersi al testo dell'emendamento 2.2 della Commissione. Quindi, se il relatore mantiene l'emendamento 2.9, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.9, avverto che, qualora tale emendamento fosse approvato, sarebbe precluso l'emendamento 2.2.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.9.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **SCLAVI.** Signor Presidente, concordo pienamente con quanto ha detto il Ministro e dichiaro che il mio Gruppo voterà contro l'emendamento 2.9. Anche per coerenza ho accettato di ritirare l'emendamento 1.3 in quanto è stato criticato perchè troppo descrittivo e confusionario per l'interpretazione della norma. Sono d'accordo con le dichiarazioni del Ministro nel senso che l'emendamento del relatore crea confusione in sede di interpretazione normativa.

DE TOFFOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **DE TOFFOL.** Anche il Gruppo comunista voterà contro l'emendamento 2.9, ritenendo che l'emendamento 2.2 sia più conforme agli obiettivi che ci si propone.

DI LEMBO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO, relatore. Visto che l'emendamento 2.9 non riscontra il favore dei colleghi, lo ritiro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

1. Entro il 31 dicembre 1986 i soci di minoranza dell'Age Control cedono, al valore nominale, le azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed all'Istituto nazionale di economia agraria.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1 DE TOFFOL, CARMENO, COMASTRI,
CASCIA, MARGHERITI, GUARASCIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie procede

al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Age-Control S.p.A.».

3.2

SCLAVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* DE TOFFOL. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 3.1 in quanto superato con la reiezione dell'emendamento 1.2.

SCLAVI. Anch'io ritiro l'emendamento 3.2 perchè in parte è stato recepito dagli emendamenti precedenti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento e del relativo subemendamento:

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre: «da sei mesi a tre anni» e le parole: «comunque non superiore a lire 5 milioni» con le altre: «comunque non superiore a lire 20 milioni».

1.0.1/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente,

per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire cinque milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di

esso all'Amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1».

1.0.1

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, illustro il subemendamento 1.0.1/1. Come ho già detto nella replica e come è scritto nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritengo che debba essere data prevalenza alla sanzione amministrativa rispetto a quella penale; oltre tutto sia la prima che la seconda debbono rispondere al principio della proporzione al danno arrecato.

A tale proposito, dovrei aggiungere che con questa norma non si vietano — come qualcuno ha detto — le sofisticazioni e non si incide sulla qualità dell'olio d'oliva, cioè del prodotto che viene distribuito alla gente. Si vuole soltanto punire i produttori che ingiustamente hanno percepito contributi dalla Comunità europea.

Tenuto conto allora che la sanzione penale deve svolgere un potere sussidiario rispetto ad ogni altra sanzione e tenuto conto del bene protetto (perchè qui non si proteggono nè la salute, nè i cittadini, ma si vuole impedire soltanto la corresponsione di contributi non dovuti), ritengo che più giustamente — come ho già detto nella replica — questo reato sia da equiparare alla truffa semplice e non alla truffa aggravata di cui al n. 1 dell'articolo 640 del codice penale e ritengo altresì che per la necessità di dare prevalenza alla sanzione amministrativa il limite di 5 milioni debba essere aumentato a 20 milioni.

Sono questi i motivi per cui ho presentato tale subemendamento all'emendamento del Governo, rispetto al quale colgo l'occasione per dire che sono favorevole.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, la ragione che è alla base dell'emendamento 1.0.1 — nonché degli emendamenti successivi — è quella a cui ho fatto riferimento nella mia replica, e cioè la necessità di porre ordine nel sistema sanzionatorio per le frodi comunitarie in

generale e non soltanto per quelle riguardanti l'olio d'oliva.

Naturalmente per questo fondamentale emendamento 1.0.1 che regge un po' tutto il sistema si pone una duplice questione.

La prima riguarda l'opportunità o meno di innovare rispetto all'attuale disciplina, la quale prevede, per quanto riguarda l'olio d'oliva, esclusivamente sanzioni penali. È avviso del Governo che si debba, analogamente a quanto si è fatto, ad esempio, per il settore fiscale, avere una prima fascia di sanzioni amministrative e soltanto per infrazioni maggiori sanzioni di carattere penale.

La seconda questione è l'identificazione della pena edittale. Il senatore Di Lembo ha osservato con molta precisione giuridica che la scelta contenuta nell'emendamento 1.0.1 in pratica si richiama alla pena prevista dal codice penale per la truffa aggravata (da uno a cinque anni). Questo testo risente del concerto a livello governativo che su tale materia era stato particolarmente complesso. Con molta semplicità ed equilibrio il senatore Di Lembo suggerisce invece — ecco la ragione del suo subemendamento — che si applichino le pene stabilite per la truffa semplice (da sei mesi a tre anni). Su questo punto il Governo concorda e quindi esprime il parere favorevole alla prima parte del subemendamento 1.0.1/1 del senatore Di Lembo.

C'è una successiva modifica proposta dal relatore, la quale riguarda il limite che separa le fattispecie sanzionabili amministrativamente da quelle sanzionabili penalmente. Si propone l'elevazione di questo limite da 5 a 20 milioni. Il Governo può accettarlo, ritenendo però che allora sarebbe indispensabile (e preannuncio in proposito la presentazione di un subemendamento, nel caso che quello del relatore sia accolto) che al successivo emendamento 1.0.2, ed esattamente al primo comma, la pena pecuniaria, prevista nel testo attualmente in discussione, pari alla metà dell'importo indebitamente percepito, sia in quel caso pari all'importo stesso indebitamente percepito.

Mi pare che questa sia una misura atta a riequilibrare il più elevato limite al di là del quale si applicano le sanzioni penali previste dall'emendamento del relatore 1.0.1/1. Quindi il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 1.0.2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Indipendentemente dalla sanzione penale, quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non inferiore a lire 5 milioni, si applica soltanto la sanzione amministrativa, la cui misura, in ogni caso va dal doppio al quintuplo del contributo richiesto e ottenuto, nonché l'interdizione per quattro anni da qualsiasi contributo comunitario o nazionale per la stessa qualità di prodotto».

1.0.2/1 DE TOFFOL, MARGHERITI, POLLASTRELLI, CARMENO, COMASTRI, GUARASCIO, CALÌ, RANALLI

All'emendamento 1.0.2, primo comma, sostituire le parole: «pari alla metà dell'importo» con le altre: «pari all'importo».

1.0.2/4 IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.2 sostituire il comma 2 con il seguente:

«L'amministrazione competente determina la somma dovuta ai sensi del comma 1 e accetta l'ingiunzione di pagamento delle somme stesse. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di una associazione o unione dei produttori, di cui l'amministrazione competente provi la corresponsabilità con il produttore, l'ingiunzione viene notifi-

cata anche alla stessa associazione per il pagamento in solido della sanzione amministrativa».

1.0.2/2 COMASTRI, DE TOFFOL, CARMENO, POLLASTRELLI, MARGHERITI, GUARASCIO, RANALLI, CALÌ

All'emendamento 1.0.2, secondo comma, sostituire le parole: «la quale è corresponsabile con il produttore per il versamento delle somme dovute» con le seguenti: «la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità».

1.0.2/3 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebitato, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla metà dell'importo indebitamente percepito.

2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di una associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è corresponsabile con il produttore per il versamento delle somme dovute.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Ferma il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il versamento deve avvenire entro il

termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.

5. Fino all'avvenuto pagamento resta spesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorchè non irrevocabile o non passata in giudicato, l'Amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.

7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia».

1.0.2

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, per quanto riguarda il subemendamento 1.0.2/3, presentato dal Governo, esso si riferisce al comma 2 e consiste in sostanza in una modificazione coerente con un certo indirizzo che al Governo è parso cogliere nelle opinioni espresse dagli onorevoli senatori che a vario titolo sono intervenuti su questo provvedimento. Si trat-

ta in sostanza di chiarire che la responsabilità dell'associazione, o unione di produttori, attraverso la quale fluiscono gli aiuti alla produzione dell'olio d'oliva, è una responsabilità che va di volta in volta accertata e non una responsabilità, o corresponsabilità, in qualche maniera presunta in ogni caso. Ecco perchè l'emendamento del Governo sostituisce la locuzione attuale: «la quale è corresponsabile con il produttore per il versamento delle somme dovute», con l'altra: «la quale è tenuta, in solido con il produttore, al versamento delle somme dovute, ove ne risulti la corresponsabilità». Sembra questa una formula più equa che toglie in qualche maniera una parvenza di responsabilità oggettiva che credo nuocerebbe alla precisione ed equità del testo legislativo.

Colgo anche l'occasione per dire che, essendo stato approvato l'emendamento del relatore 1.0.1/1, il Governo ritiene opportuno presentare, come ho appena annunciato, un secondo subemendamento, relativo al primo comma, penultima riga che così recita: sostituire le parole: «alla metà dell'importo», con le parole: «all'importo». Mi pare questa misura equilibratrice rispetto alla modificazione introdotta con l'emendamento 1.0.1/1.

Circa l'emendamento 1.0.2, si tratta, signor Presidente, di un emendamento che si rende necessario, pur in una certa sua evidente complessità, perchè, in difetto della precisione delle procedure di carattere amministrativo, si avrebbe *tout court* l'applicazione della legge n. 689 del 1981 (vale a dire la cosiddetta legge sulla depenalizzazione), per cui i prefetti diverrebbero i soggetti incaricati di tutte queste procedure estremamente complesse. Ne deriverebbero un enorme carico amministrativo e, al tempo stesso, una dispersione sia sul territorio nazionale che tra le varie autorità amministrative. Il Governo ha quindi ritenuto che fosse meglio concentrare le suddette procedure nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: tale è il senso globale dell'emendamento 1.0.2.

COMASTRI. Illustrerò gli emendamenti 1.0.2/1 e 1.0.2/2.

Prendiamo atto, innanzitutto, dell'emendamento 1.0.2/3, presentato dal Governo, che tiene conto del contenuto di uno degli emen-

damenti che avevamo ritenuto necessario presentare in quanto ci sembrava eccessiva la chiamata a correo per le associazioni e le unioni di produttori soltanto perchè trasmettevano le richieste di contributo. Ritiriamo, pertanto, l'emendamento 1.0.2/2 e dichiariamo il nostro voto favorevole all'emendamento 1.0.2/3, presentato dal Governo, mentre manteniamo l'emendamento 1.0.2/1, circa il quale ci preme segnalare un errore materiale. Infatti, al quinto rigo di tale emendamento anzichè: «e comunque non inferiore» deve leggersi: «e comunque non superiore».

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa sua segnalazione, senatore Comastri.

COMASTRI. Insistiamo nel mantenere l'emendamento 1.0.2/1 perchè, pur essendo d'accordo sull'opportunità di procedere alla depenalizzazione di reati di una certa entità, non vorremmo che si creassero condizioni tali per cui, facendo determinati conti, alcuni produttori disonesti potessero persistere nella strada delle false denunce. Riteniamo, pertanto, che non sia necessario procedere alla sanzione penale quando il beneficio sia inferiore ad una certa cifra, ma che sia comunque opportuno procedere, al di sopra di una determinata soglia, a sanzioni amministrative abbastanza consistenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI LEMBO, relatore. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 1.0.2 per tutte le ragioni che ha già esposto il Ministro e che sono state fatte presenti sia nel corso della discussione del decreto-legge in esame che nel corso di quella sul disegno di legge n. 1606, attualmente all'esame del Senato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.2/3, presentato dal Governo, esprimo parere favorevole; infatti, pur trattandosi soltanto di sanzioni amministrative, il vecchio testo prevedeva una responsabilità oggettiva che credo non sia in linea nemmeno con la

stessa Costituzione. Ribadisco pertanto il mio parere favorevole all'emendamento 1.0.2/3, il cui contenuto è, in sostanza, analogo a quello dell'emendamento 1.0.2/2 testè ritirato dal senatore Comastri. Parere favorevole anche al subemendamento 1.0.2/4 che prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria sia pari all'importo della somma indebitamente percepita.

Debbo poi esprimere parere contrario all'emendamento 1.0.2/1, per due ragioni. In primo luogo — anche in questo caso credo che si tratti di un errore di stampa — si sarebbe dovuto dire: «e comunque non superiore a 20 milioni», se si vuole essere coerenti con l'emendamento approvato precedentemente. In secondo luogo, mi sembra eccessiva una sanzione pecuniaria che va dal doppio al quintuplo del contributo richiesto. Oltre tutto questo voler ad ogni costo prevedere discrezionalità nell'applicazione anche delle sanzioni amministrative, così come per quelle penali, rende un po' farraginoso anche la sanzione amministrativa. C'è evidentemente chi deve stabilire se la sanzione deve consistere nel doppio, nel quintuplo, nel quadruplo o nel triplo.

Per quanto riguarda, infine, l'interdizione per quattro anni da qualsiasi contributo comunitario e nazionale per la stessa qualità di prodotto, capisco l'intenzione che muove questa richiesta, ma bisogna tener conto che, ad esempio, nel caso in cui il soggetto il quale ha commesso frode debba essere perseguito penalmente, egli, oltre a subire i ritardi del processo penale, dovrebbe anche essere condannato a quattro anni di interdizione da qualsiasi contributo comunitario o nazionale per la stessa qualità di prodotto: il che significherebbe praticamente essere interdetto per molti anni. Ove poi si dovesse accertare successivamente che egli è innocente e che non ha commesso alcuna frode, non vedo chi potrebbe risarcirlo di tutto il danno avuto dalla comminazione di questa ulteriore sanzione.

Ritengo, pertanto, anche per non rendere farraginoso tutto il sistema, che convenga lasciare il testo così com'è, stabilendo che la sanzione pecuniaria sia pari all'importo in-

debitamente percepito. In tal modo chi commette frode, deve restituire il doppio di quanto ha indebitamente percepito.

È vero che si dice: «indipendentemente dall'azione penale»; ciò significa però che solo per i grossi frodatori si applica sia la sanzione penale che la pena pecuniaria, mentre per i piccoli frodatori, per coloro cioè che hanno percepito fino a venti milioni, per i piccoli produttori, mi sembra più giusto applicare la sola sanzione pecuniaria pari all'importo della somma percepita.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere del Governo è identico a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2/1, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori, con la rettifica indicata dal senatore Comastri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2/4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2/3, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.2.

SCARDACCIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCARDACCIONE. Signor Presidente, vorrei semplicemente segnalare che nello stabilire le sanzioni penali a carico dei produttori di olio d'oliva noi commettiamo un grave errore. Mi rivolgo ai colleghi che vivono nelle zone olivicole: i produttori di olio d'oliva non sono solo gli olivicoltori; la gran parte dell'olio d'oliva è prodotto in aziende industriali ed è lì che avvengono la grandi

frodi. Non possiamo porre sullo stesso piano i produttori di olio d'oliva industriale con gli olivicoltori. Sarebbe opportuno porre subito una differenziazione. Il Ministro può valutare questa considerazione quando il provvedimento passerà alla Camera: non possiamo mettere sullo stesso piano l'industriale con l'olivicoltore, perchè chi produce olio d'oliva come trasformatore del prodotto agricolo e vende quest'olio al dettaglio, in lattine o bottiglie di certe dimensioni, riceve lo stesso contributo (che è stato recentemente elevato a 1.200 lire) che riceve il produttore agricolo dalla Comunità.

In questo caso possiamo parlare di sanzione penale, ma se un produttore di colza percepisce più di 20 milioni, si applica la sanzione penale? Se un produttore di grano duro denuncia più di 20 milioni, c'è la sanzione penale? Ma perchè soltanto al produttore di olio d'oliva noi andiamo...

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche agli altri, anche ai frantoiani, per esempio.

SCARDACCIONE. Ma almeno sarebbe necessario precisarlo, io sarei dell'avviso che per i produttori di olive, che producono olio d'oliva, si potrebbe applicare soltanto la sanzione amministrativa, con la restituzione non solo della somma percepita, ma di un'ulteriore somma pari a quest'ultima e non passare all'applicazione della pena detentiva. Abbiamo l'esempio dell'apporto all'AIMA dei prodotti che vanno in distruzione; si sono verificati alcuni casi, che la stampa ha denunciato, di conferimento di partite più grosse da parte dei produttori. Anche in questo caso come si fa a stabilire una sanzione penale per le associazioni...

DI LEMBO, *relatore*. La sanzione amministrativa, non la sanzione penale.

SCARDACCIONE. La sanzione penale non c'è. Quindi anche per i produttori di olive, non dovremmo applicare la sanzione penale.

Volevo porre l'attenzione su questo problema. Se il Ministro intende affrontare il problema adesso, con un subemendamento si

potrebbe specificare la posizione dei produttori. Se non lo vuol fare, almeno ne tenga conto quando il provvedimento passerà alla Camera, dove certamente verrà alla luce questa esagerazione nei confronti dei produttori di olive.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 1.0.2 presentato dal Governo che, se approvato, diverrà articolo 3 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti che i regolamenti comunitari o le disposizioni nazionali di attuazione stabiliscono in materia di impianti colturali o in genere di strutture agrarie, ovvero di destinazione o di impiego particolare di prodotti agricoli, per finalità di controllo delle produzioni, o di risanamento del mercato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire venti milioni».

1.0.3

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* **PANDOLFI**, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si tratta di una norma di completamento: si prevede una sanzione amministrativa — chiarisco amministrativa e non penale — per tutte quelle misure complementari previste dalla CEE normalmente in associazione con dei regimi di aiuto, come questo per l'olio d'oliva, che riguardano limitazioni, divieti o altre prescrizioni circa le colture.

Attualmente è una materia totalmente ignorata dal meccanismo sanzionatorio. Po-

trebbe in qualche caso ravvisarsi, da parte del giudice, un reato di frode, di truffa o di altro: dal momento che abbiamo ordinatamente sistemato il meccanismo sanzionatorio (sanzioni amministrative e sanzioni penali) per le fattispecie considerate nei due precedenti emendamenti, pare questa al Governo una indispensabile norma di completamento.

DE TOFFOL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **DE TOFFOL.** Riteniamo che introdurre un regolamento o una norma che dia la possibilità al Governo di intervenire su tutta la materia riguardante gli aiuti comunitari sia una cosa utile.

Non vediamo però l'opportunità di inserire questa norma nel contesto di questo disegno di legge, nel senso che c'è già un disegno di legge governativo, il n. 1606, nel quale viene affrontata organicamente tutta questa problematica, per cui credo sarebbe cosa più opportuna inserirla in quel quadro, anziché in questo provvedimento e in questo modo.

Sia chiaro: riteniamo utile che si introducano penalizzazioni amministrative anche negli altri settori, non soltanto in riferimento all'olio d'oliva, per un fatto di giustizia e di correttezza. Mi permetta, signor Ministro, di dirle, però, che con questo meccanismo che ci propone andiamo ad intaccare anche gli interventi che si fanno nelle strutture i cui prodotti non necessariamente sono sostenuti dalla Comunità europea e che sono, invece, penalizzati.

Mi spiego meglio: con questo meccanismo, se qualcuno dovesse investire in strutture per la produzione del latte, ad esempio, verrebbe penalizzato due volte, perchè verrebbe penalizzato dalla mancanza di aiuti comunitari e successivamente, contravvenendo ai divieti della Comunità — qui si fa riferimento al risanamento del mercato e quindi cito, solo come esempio, la questione del latte — si troverebbe anche a dover pagare la sanzione per aver modificato le strutture.

Ritengo perciò che sarebbe cosa utile che venisse ritirato questo emendamento da par-

te del Governo, e non perchè il problema non esista, ma proprio perchè in quanto esiste deve essere affrontato. Probabilmente però ci si dovrà riflettere sopra ulteriormente.

Così formulato, avremmo difficoltà a votare a favore dell'emendamento, non ritenendolo giusto, e a votare contro, perchè in linea di principio possiamo anche condividere l'impostazione in sé, per cui, anticipando la posizione del nostro Gruppo, ci asterremmo dal voto, ma con un segno fortemente negativo non solo per la lettura del voto, come si usa al Senato.

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCARDACCIONE. Sono d'accordo con il senatore De Toffol: continuiamo a far dipendere la politica agricola italiana da tutto quanto viene stabilito a Bruxelles. Lo abbiamo detto in mille occasioni, signor Ministro: in Commissione e ultimamente quando abbiamo approvato il piano agricolo nazionale, e lei lo ha detto con molta chiarezza, lo ha ribadito, e noi ci siamo complimentati per le sue affermazioni. Dobbiamo darci una linea di politica agraria nostra, con una nostra programmazione, con il piano quinquennale, ma non possiamo in ogni occasione prevedere sanzioni a carico di chi opera in questo settore.

Si attuano i piani di irrigazione in tutto il Mezzogiorno, e diciamo agli agricoltori che devono attuare determinate colture, cosa che fanno e poi, magari, arriva sul posto l'ispettore, mandato dalla Comunità a Roma, misura 10 ettari in più coltivati a pomodori, e punisce, con le sanzioni amministrative del pagamento da 100.000 lire a 1.000.000, chi è stato incoraggiato dal Governo stesso ad attuare quelle colture.

Non possiamo tenere sempre gli agricoltori sotto la minaccia delle sanzioni. Dobbiamo trovare una via, lo abbiamo detto insieme, per cui ritengo non sia il caso di presentare ora una norma di tale portata in un provvedimento che concerne altri argomenti.

Pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento 1.0.3 presentato dal Governo, e credo che anche il mio Gruppo mi seguirà in questo; altrimenti mi dichiarerò contrario a titolo personale.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, le argomentazioni illustrate dal senatore De Toffol, e poi parzialmente, ma sotto altre angolature, riprese dal senatore Scardaccione, vertono su una questione che indubbiamente ha una sua rilevanza e, forse, delicatezza: la possibilità, cioè, che questo testo sia interpretato come un aggiungersi di sanzioni nazionali a fatti che trovano già una qualche sanzione economica da parte della Comunità.

Per evitare, anche alla luce di altre considerazioni svolte dal senatore Scardaccione, che questo testo possa dar luogo ad effetti che non sono quelli voluti dal Governo, e perchè il testo possa essere meglio meditato in altra sede, il Governo, apprezzando il contributo del Senato, ritira l'emendamento 1.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. . . .

1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato

entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;

b) è escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'Amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera c)».

1.0.4

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, questo emendamento non rappresenta nient'altro che il completamento delle procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa. Rientra sempre nell'ottica di evitare la dispersione in tanti minutissimi procedimenti presso i prefetti di una materia che è bene tenere concentrata presso un Ministero specializzato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DI LEMBO, *relatore*. Esprimo parere favorevole. Occorre, tuttavia, apportare una correzione di carattere formale, dal momento che non è possibile dire: «previste nei precedenti articoli 1-ter, 1-quater e 1-quinquies», ma deve essere detto: «nei precedenti articoli 2 e 3». Dal momento che l'emendamento 1.0.3 è stato ritirato, il riferimento all'1-quater viene soppresso.

Riassumendo, il testo del primo comma dell'articolo 4, proposto con l'emendamento 1.0.4, risulta così formulato: «All'accerta-

mento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni penali si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689...».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei è d'accordo su questa correzione di carattere formale?

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono senz'altro d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, nel testo modificato, presentato dal Governo che, se approvato, diverrà articolo 4 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie false consegue indebitamente per sé o per gli altri, aiuti, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEOGA è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire 50 milioni, si applica soltanto la sanzione amministrativa, la cui misura, in ogni caso, va dal doppio al quintuplo del contributo richiesto ed ottenuto. Si applicano le disposizioni di cui al capo primo - sezione prima, articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le somme indebitamente erogate che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dall'organismo di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dall'organismo predetto, anche mediante conguaglio ove autorizzato dalla CEE nell'ambito del sistema FEOGA - Sezione garanzia».

1.0.5

SCLAVI

Questo emendamento risulta precluso dall'approvazione degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 riguardanti la stessa materia.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Sono abrogati l'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10, e il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 424».

1.0.6

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'avvenuta approvazione degli articoli 2 e 3 che si aggiungono all'articolo 1 del disegno di legge di conversione consiglia che vengano formalmente abrogate le disposizioni di carattere penale contenute nelle due leggi qui ricordate: la prima è il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e la seconda è la legge 13 agosto 1979, n. 424, per quanto attiene alle disposizioni

dell'articolo 4. Si tratta quindi di una norma necessaria di chiusura.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere favorevole. È vero che vige il principio che si applica la norma più favorevole, però l'articolo 9 del decreto-legge del 1967 e l'articolo 4 della legge del 1979, anche per il modo come sono stati formulati, potrebbero dare luogo ad una diversità di interpretazione. Poichè essi sono in contrasto con le norme approvate con il provvedimento in esame, credo che sia giusto sopprimerli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dal Governo che, se approvato, diverrà l'articolo 5 del disegno di legge.

È approvato.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'avvenuta approvazione degli articoli aggiuntivi 3, 4 e 5 al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge comporta l'integrazione del titolo del provvedimento in esame. Infatti, non si può più parlare di provvedimento recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva senza aggiungere la dizione: «e sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo». A tal fine propongo un emendamento al titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, poichè queste sanzioni sono regolate negli articoli aggiuntivi al disegno di legge, è parere della Presidenza — se lei concorda — di aggiungere alla fine del titolo, dopo le parole «... in

materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.», le parole «Sanzioni amministrative e penali ...» precedute da un punto e non dalla congiunzione «e».

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono assolutamente d'accordo. L'emendamento è pertanto il seguente:

Aggiungere, in fine, al titolo del disegno di legge le parole: «Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo».

Tit. 1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi su questo emendamento.

DI LEMBO, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana, nel ringraziare il Ministro dell'agricoltura ed il relatore Di Lembo anche per l'impegno messo nel superare le difficoltà al fine di accelerare al massimo l'*iter* approvativo, voterà a favore della conversione del decreto-legge al nostro esame.

Come ha detto il senatore Diana occorre approvare il provvedimento sia per eliminare il sospetto nei confronti degli olivicoltori italiani, sia per scongiurare la sospensione dei contributi comunitari, con grave disagio per gli olivicoltori che sono circa un milione e che traggono dall'aiuto comunitario un sostegno fondamentale al loro reddito quasi sempre basso, vista l'estrema parcellizzazione delle colture, olivicole in particolare, nel-

la maggior parte d'Italia e soprattutto al Sud.

La creazione di un'agenzia dotata di autonomia amministrativa, con dipendenti finalizzati al controllo per evitare frodi, costituisce obbligo comunitario. Ben vengano i controlli, ma attenzione a non criminalizzare aprioristicamente una categoria che nella stragrande maggioranza ha dato testimonianza di grande serietà.

L'esperienza diretta che ho dei coltivatori di una vasta area a coltura olivicola in Basilicata — che vanta tra l'altro colture pregiate come la maiatica di Ferrandina, di San Mauro Forte, di Craco, di Aliano e di altri comuni — mi dice che siamo in presenza di piccoli coltivatori, di piccoli olivicoltori che portano avanti più per passione che non per desiderio di lucro (vista anche, ripeto, la parcellizzazione, la frammentarietà che esiste in agricoltura, soprattutto in quelle aree) questa coltura la quale, come ha detto bene il collega Scardaccione, merita tutto l'aiuto possibile, anche perchè l'olivo è pianta che è propria della coltura meridionale e assume quindi un valore particolarmente paesaggistico, garantendo anche dalle frane, per cui svolge una funzione di salvaguardia sul piano ecologico.

Per quanto riguarda le sanzioni e le pene previste, credo che abbia fatto molto bene il relatore — e ringrazio il Ministro e i colleghi che hanno accettato tale proposta — a prevedere la configurazione non del reato di truffa aggravata, ma soltanto di truffa semplice.

Del resto, come ha ricordato il collega Di Lembo, la norma penale ha una funzione di sussidiarietà rispetto ad altri strumenti sanzionatori e di prevenzione, per cui bisogna sempre far prevalere la sanzione amministrativa su quella di carattere penale. Il testo che viene licenziato dal Senato mi pare che sostanzialmente vada in questa direzione, anche se dalla discussione ampia che si è svolta in Aula traggio la convinzione che comunque sia necessario — e rivolgo in tal senso un appello al Ministro — un coordinamento per unificare le norme rispetto a tutti i contributi comunitari.

Considerato che l'esperienza ci insegna che

la categoria dei coltivatori è quasi sempre assistita, se non addirittura assoggettata, a consulenti non sempre ben preparati e che il più delle volte si stabilisce un rapporto cartolare che fa escludere di per sé il dolo, credo che sia opportuno e che si è fatto bene a non prevedere l'applicazione del reato di truffa aggravata, ciò anche in considerazione della normativa comunitaria richiamata dal collega Di Lembo e delle sanzioni previste per l'olio d'oliva e non per altri prodotti che ricevono il contributo comunitario.

Rinnovando il ringraziamento al ministro Pandolfi e al relatore, senatore Di Lembo, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

DE TOFFOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE TOFFOL. Signor Presidente, il nostro Gruppo si asterrà dal voto sul disegno di legge in discussione perchè intanto riteniamo che sia positivo il fatto di introdurre sanzioni amministrative in materia di aiuti alla produzione dell'olio d'oliva, superando quindi un limite della legislazione presente la quale prevede solo sanzioni penali, mentre con questo provvedimento introduciamo appunto sanzioni amministrative. Questo, ripeto, lo riteniamo un fatto positivo anche per l'applicabilità stessa della legge.

Mi pare che si sia compiuto uno sforzo abbastanza positivo in questo senso superando anche alcuni limiti presenti nel disegno di legge. Mi riferisco in particolare al ruolo degli agenti, che diventano pubblici ufficiali, ma che, secondo l'idea originaria, dovevano riferire soltanto al presidente dell'agenzia; poi, giustamente, si è introdotto il principio in base al quale devono riferire all'autorità giudiziaria.

Sono stati chiariti e introdotti elementi positivi per quello che riguarda il ruolo delle associazioni e i limiti nei quali esse possono essere coinvolte in caso di frode, con la precisazione delle loro responsabilità. Quindi alcuni aspetti positivi sono stati introdotti. Resta però il fatto negativo iniziale, nel sen-

so che noi ritenevamo che in una materia così complessa, con tutti i risvolti di natura giuridica che ha, fosse più utile, come abbiamo espresso in sede di discussione generale e di presentazione di emendamenti, che si costituisse un organismo che non fosse una società per azioni della natura che ci è qui proposta dal Governo.

Quindi, ripeto, valutiamo positivamente alcuni aspetti che sono stati introdotti; restiamo fermi nella nostra posizione di rifiuto del tipo di impostazione che si è dato all'organismo che deve attuare i controlli ed annunciamo la nostra astensione dal voto sul provvedimento.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCLAVI. Signor Presidente, il tempo è stato poco, sia in Aula che in Commissione, per trattare un argomento che è stato trattato più fuori che dentro il «Palazzo», argomento che comunque ha generato perplessità sia dentro che fuori. Sono uno di quelli la cui coscienza, quando si è parlato della istituzione di un'agenzia, si è ribellata in certo qual modo, perchè non mi sento di abbassare la testa di fronte ad un obbligo impartito dalla CEE.

È indispensabile che in quest'occasione, come in altre occasioni, si faccia un'analisi del perchè la CEE arrivi a tanto. Diversamente ci troviamo nella situazione in cui la CEE, come un capo di famiglia, rilevando l'incapacità degli Stati di fare quello che hanno il dovere di fare, obbliga gli Stati a provvedere di conseguenza. Difatti Italia e Grecia devono in questo caso provvedere. Se fossimo stati capaci di fare quello che avevamo il dovere di fare — dalle associazioni dei produttori, ai cittadini e a tutti gli organi, dai carabinieri, alle autorità, fino ai sindaci dei paesi — non ci sarebbe stato bisogno di farci ordinare di creare un'agenzia che in partenza era un'agenzia privata. Chi vi parla da sempre è contrario a che il pubblico faccia il privato e il privato faccia il pubblico, perchè si dimostra l'incapacità di fare il

proprio dovere e il proprio compito: qui ci troviamo di fronte ad una situazione di questo tipo.

Io sono stato fra i presentatori di emendamenti e mi rallegro perchè tutti, dal relatore, al sottoscritto, al Gruppo comunista, al signor Ministro, si sono orientati nel senso di emanare un provvedimento che non creasse altri cittadini in libertà provvisoria (per poi con amnistie sfollare le carceri), un provvedimento di natura economica che responsabilizzi chi di dovere perchè certi fatti, che sono avvenuti, non si ripetano.

Questo vale anche per gli altri settori in agricoltura. Infatti, se non prendiamo l'esempio dai produttori in tutti gli altri settori agricoli degli Stati membri della CEE e del mondo, ci troveremo ogni mese, o ogni due mesi, di fronte all'imposizione di un'agenzia, o di altro organismo, che debba provvedere invece degli organi preposti. Non veniamo dopo a indire manifestazioni contro il fisco e le tasse, perchè con ogni iniziativa di questo genere si vanno ad aggiungere alla montagna di spese e di costi della «azienda Italia» ulteriori oneri che gravano indirettamente su tutti i contribuenti.

È con questo spirito che dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. *(Applausi dal centro-sinistra).*

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, desidero dichiarare con assoluta brevità il voto favorevole del Gruppo repubblicano al provvedimento in esame.

Siamo favorevoli, innanzitutto, perchè con questo disegno di legge si inquadra la nostra politica agricola — nel caso in esame l'olivicoltura — nella politica agricola comunitaria. Siamo favorevoli, in secondo luogo, perchè si stabilisce il principio, che accettiamo, in base al quale chi fornisce aiuti e sovvenzioni ha il diritto di controllare la destinazione di tali aiuti e la correttezza di ogni fase del processo. Non si deve temere il controllo se si procede correttamente e onestamente

nei propri atti; si deve invece tenere il controllo se si sono commessi scorrettezze e fatti che mi auguro non si siano verificati. Siamo favorevoli, infine, perchè si stabilisce il principio della sanzione amministrativa, oltre a quello della sanzione penale, essendo questo, peraltro, uno dei motivi per i quali il provvedimento è stato presentato.

In questo quadro, la scelta dell'agenzia è una scelta propria e per tali motivi, il Gruppo repubblicano dichiara il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame.

CIMINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista desidera fare in quest'Aula considerazioni, per mio tramite, diciamo interne rispetto al disegno di legge ed altre di carattere generale.

L'Age-Control rappresenta certamente, per noi socialisti, una notevole innovazione rispetto alla legislazione presente. Lo ricordava, del resto, il senatore Di Lembo, al quale desidero manifestare il mio personale apprezzamento per una relazione che è stata puntuale, di grande respiro e di particolare chiarezza circa il significato del decreto-legge. Come dicevo, l'Age-Control rappresenta un'importante innovazione. Il senatore Di Lembo ha ricordato altre strutture, come la CONSOB, l'ISVAP, la REL e la RIBS: quest'ultima è stata un'intuizione felice del ministro Pandolfi per quanto concerne la soluzione dei difficili problemi del settore saccarifero. Il fatto poi che l'istituzione dell'agenzia discenda da un regolamento comunitario e che la stessa debba rispondere anche alla Comunità europea — mi sembra evidente questo collegamento — del proprio operato ne delinea un profilo che la pone indubbiamente in una posizione avanzata anche rispetto alle altre strutture che ho citato poco fa.

Non si può non essere d'accordo, quindi, con una filosofia volta al recupero dell'efficienza, tipica delle strutture private e capace

di superare quei condizionamenti che spesso caratterizzano il settore pubblico.

Pertanto, pur con le modifiche che vedono la sostituzione di soggetti privati, quali le categorie, con soggetti pubblici, nella stessa struttura dell'Agenzia ci sembra permanga l'efficienza di tipo privatistico dell'azione.

Desidero ora fare alcune considerazioni di ordine generale, anche se necessariamente — per non far torto ai colleghi presenti — sintetiche. Come è già stato sottolineato dal senatore Sclavi, probabilmente l'iniziativa della Comunità interviene in un settore che aveva rilevanti responsabilità. Perché non dirlo? Certamente le ipocrisie di circostanza che spesso in quest'Aula ci portano a bandire i proprietari non aiutano. Sappiamo che il problema non è soltanto di sospetto, come diceva il senatore Diana. Poc'anzi, a nome della Democrazia cristiana, si è parlato di serietà dei produttori di olive italiani, io aggiungo anche dei produttori industriali di olio. Però tutti avvertivamo un notevole disagio. C'è un aneddoto, che veniva richiamato ai tempi dell'università, relativo all'epoca in cui fu costituito il catasto in Italia. Si voleva arrivare al catasto sulla base delle dichiarazioni dei proprietari: venne fuori una Sicilia grande appena quanto l'isola di Ponza, perchè ogni proprietario terriero denunciò una superficie inferiore largamente al posseduto.

Nel caso dell'olio di oliva, noi conosciamo la quantità che è stata contabilizzata in relazione al contributo della Comunità europea? Non è un fatto di cui si può essere orgogliosi come italiani.

Sappiamo che l'agricoltura è un comparto assistito e che le ragioni di ciò si legano strettamente alla condizione specifica dell'Italia, un paese industrialmente avanzato. Tuttavia l'assistenza deve farsi con grande chiarezza e grande correttezza, senza veli e senza coperture omertose, altrimenti interviene anche la diseducazione che ha un doppio effetto, quello di non responsabilizzare il proprietario e quello di non stimolarlo a meglio coltivare. Il proprietario va sostenuto ed aiutato, ma a viso aperto, perchè le ragioni dell'aiuto sono nobili, doverose.

Torniamo allora all'Age-Control. Credo che questa struttura, voluta dal disegno di legge

cha approveremo da qui a qualche minuto, rappresenti un fatto positivo. È una buona legge, però sappiamo, signor Ministro, che poi segue una fase successiva: la gestione. È questo che può fare di questa legge una cattiva legge. Speriamo che non sia così! Vi sono alcuni punti di ombra; il senatore Scardaccione, sempre attento alle problematiche dei nostri proprietari e coltivatori, ne ha già ricordato qualcuno. Non li richiamo. Siamo fiduciosi che nel momento della gestione potranno essere superati e pertanto esprimiamo un voto favorevole: la consideriamo una buona legge e crediamo che lo sarà sempre più sul piano della gestione. Pertanto esprimiamo un voto favorevole e convinto.

SCARDACCIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Scardaccione, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende prendere la parola?

SCARDACCIONE. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intenda votare.

SCARDACCIONE. Voterò contro.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

* SCARDACCIONE. Diciotto anni fa, nel Parlamento europeo, di cui facevo parte, introducemmo il principio dell'integrazione dei redditi dei lavoratori in agricoltura, poichè nelle zone particolarmente depresse o condizionate dalla scarsità di pioggia o dalla natura del terreno si realizzavano produzioni piuttosto modeste.

L'olivo, pianta che cresce sulle rocce, nelle

zone difficili, dà una certa produzione che compensa appena la mano d'opera nel suo complesso. Allora, per non fare distruggere gli oliveti — perchè li stavano distruggendo, specialmente nell'Italia centrale — si decise di concedere una integrazione al lavoratore.

Per la verità qualcuno ne abusò; non certo il piccolo contadino, molti non facevano neanche la denuncia, ma qualche grande proprietario latifondista rimasto in Calabria, in Puglia o altrove, commetteva degli abusi, cioè vendeva al frantoiano l'oliveto e il frantoiano ci speculava sopra. Allora si stabilì che il controllo sarebbe stato fatto al frantoio, cioè all'oleificio. Perchè? Questo bisognerebbe chiarire anche ai responsabili della Comunità economica europea. L'oliva non è come la canapa che viene coltivata in un posto specifico ed il cui prodotto finito viene poi manovrato, parlo della canapa come caso estremo. Ad esempio, in Sicilia, giorni fa, è stato scoperto qualcuno che prendeva dalla Comunità il contributo per i succhi d'arancio facendo figurare una grande mole di arance lavorate, perchè l'arancia può essere lavorata diversamente e venduta all'AIMA in altre forme. Per quanto riguarda l'uva e il vino, l'agricoltore può farsi il vino in casa, ma per poter estrarre l'olio si deve passare per forza attraverso uno stabilimento oleario, non esistendo altre vie, per cui il controllo si faceva nell'oleificio. Ritenendo che i responsabili degli oleifici non fossero persone corrette, si pensò di affidare la cosa direttamente ai produttori di olive e si creò il catasto olivicolo, signor Ministro, del quale certamente lei ha ereditato l'onere.

CIMINO. Per la Comunità è nel 1987.

SCARDACCIONE. Ma 18 anni fa fu stabilito così. Ad un certo momento nella vita economica della Comunità europea sono prevalse le forme basate sul profitto di impresa e non più quelle basate sul lavoro, come noi della Democrazia cristiana andavamo sostenendo. Allora si è detto che, per poter agevolare i contadini, occorreva consentire ai commercianti di olio di poter ottenere un contributo perchè solo così potevano vendere l'olio

di oliva in concorrenza con quello di semi. L'Unilever, grande società oleicola, con un bilancio pari a quello dello Stato italiano, con un milione di dipendenti, importa in Europa tutti gli scarti degli oleifici e della spremitura degli oli di semi del mondo. Queste cose le avevamo discusse 18 anni fa. Questa grande società oleicola estrae da questi scarti il 3-4 per cento di oleina e produce margarina con la quale deprime il valore dell'olio di oliva.

Inoltre, con l'integrazione per il burro venduto a pochi soldi fuori, l'olio di oliva era stato posto in situazione di difficoltà, per cui si escogitò questa via. Ma io posso dire che sono state le organizzazioni dei commercianti di olio d'oliva a imporre questa linea a Bruxelles, signor Ministro; in maniera sfacciata i nostri rappresentanti alla fine — conosco le persone, gli uomini — attraverso pressioni hanno ottenuto che, per avvantaggiare i contadini, si desse al commerciante che vende al dettaglio un litro di olio di oliva lo stesso compenso che si dà al contadino.

La stessa cosa è avvenuta per il pomodoro. Chi ha portato alle stelle la superficie coltivata a pomodoro? Sono stati gli industriali che percepivano un tanto a quintale. E chi ha denunciato il pomodoro in quantità superiore alle produzioni? Sono stati sempre loro, per avere le 140 lire al chilo di integrazione. Lo stravolgimento della politica comunitaria ha portato a queste conseguenze e oggi arriviamo, dopo 18 anni, con un provvedimento nostro, a istituire un'agenzia che io trovo utilissima e sono contento che sia costituita da organismi pubblici e non da privati speculatori (anche se, in definitiva, si delinea una società privata), ma questo per controllare le superfici o le denunce dei singoli produttori, seguendo la logica di non dare più agli industriali la possibilità di manovrare le denunce, ma andando alla fonte, ai produttori di olive. Tutta questa integrazione l'abbiamo fatta per i produttori di olive e non per i produttori di olio; nel provvedimento si parla di produttori di olio, ma andiamo a perseguire i produttori di olive creando questa agenzia.

Se vogliamo fare bella figura, non dobbiamo porre l'agenzia in condizioni di andare a «spulciare» un milione di denunce.

Signor Ministro, questo è il punto: non possiamo andare dal produttore di olive. Se ci sono mille o duemila frantoi, eseguiamo allora i controlli ai frantoi, senza allarmare il mondo dei produttori di olive.

Facciamo eseguire dall'agenzia questi controlli ai frantoi oppure stabiliamo la presenza di un rappresentante della Guardia di finanza per ogni frantoio, perchè sono i frantoi che percepiscono somme superiori a venti o a cinquanta milioni di integrazione.

Sono successi fatti molto gravi, di cui ha dato notizia anche la stampa: alcuni frantoiani hanno denunciato di aver lavorato ventimila, cinquantamila quintali di olio, per cui hanno percepito centinaia di milioni di integrazione, mentre non hanno lavorato nemmeno la decima parte di quanto hanno dichiarato, però hanno avuto l'accortezza di far figurare i produttori che consegnavano le olive, la fatture per comprare i recipienti e le bottiglie. Succedeva così che, andando in giro in certi posti, si potevano trovare masse enormi di bottiglie e di recipienti distrutti. La Guardia di finanza è intervenuta e attualmente sono in corso i procedimenti penali, ovviamente a carico di questi individui.

Avendo chiamato in causa i frantoiani, diamo un'integrazione sul prezzo, per cui è giusto controllare il frantoio. Il frantoiano non ci verrà mai a dire che un produttore di olive ha conferito di più di quanto ha realmente prodotto. In questo modo il controllo sarebbe di una facilità estrema, non mettiamo però in agitazione il mondo olivicolo.

L'Age-Control avrà sede in Roma probabilmente assumerà, ad esempio, cento giovani e li manderà in giro dagli olivicoltori. L'Age-Control è autonoma e, in base a quanto abbiamo previsto, parliamo sempre di produttori di olio nel complesso. Che necessità c'è di far disperdere il lavoro a carico degli olivicoltori quando c'è il passaggio obbligato delle olive nel frantoio?

Questa è la cosa che mi permetto di suggerire: se possibile, modifichiamo in fase di applicazione la linea di intervento dell'Age-Control con una metodicità e una continuità tali da evitare che vi siano appropriazioni, truffe o quanto si vuole evitare con questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo risulta così emendato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo».

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,05).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari